

XCII.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — Squittinio segreto per la nomina dei Commissari di vigilanza alla Cassa di Depositi e Prestiti, al Fondo per il Culto, ed alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella Provincia di Roma, per l'anno 1876 — Comunicazioni della Presidenza — Discussione del progetto di legge: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1876 » — Considerazioni dei Senatori Borgatti e Sineo — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei capitoli dall'1 all'8 — Osservazioni del Senatore Ferraris al capitolo Spese di Giustizia — Risposta del Ministro — Parole del Senatore Ferraris — Approvazione dei capitoli 9-12 — Considerazioni dei Senatori Sineo e Scialoja al capitolo 13 Fabbricati sacri ed ecclesiastici — Altre osservazioni dei Senatori Amari, prof., Borgatti, Sineo, Menabrea e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Miraglia — Schiarimento del Senatore Amari, prof., e parole del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei capitoli 13-24 ultimi del bilancio e de' totali parziali e generali — Discussione del progetto di legge: « Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale » — Dichiarazione del Ministro della Guerra d'accettare il testo proposto dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 1 — Osservazione del Senatore Vitelleschi all'art. 2, cui risponde il Senatore Casati, Relatore — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale proposto dal Senatore Vitelleschi, appoggiato dal Senatore Chiesi — Modificazione proposta dal Senatore Casati all'articolo, accettata dal Ministro — Osservazioni del Senatore Vitelleschi — Emendamento proposto dal Senatore Menabrea, accettato dal Ministro e dal Senatore Vitelleschi — Rinvio dell'articolo alla fine della discussione del progetto — Approvazione degli articoli dal 3 all'8 inclusivo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Vitelleschi all'art. 9, forniti dal Relatore — Approvazione dell'art. 9 — Modificazione proposta dal Ministro dell'Interno all'art. 10 — Emendamento proposto dal Senatore Ferraris, appoggiato dal Senatore Chiesi — Schiarimenti forniti dal Relatore, cui risponde il Senatore Ferraris — Osservazioni del Ministro — Replica del Senatore Ferraris — Approvazione della prima parte dell'art. 10, con modificazione proposta dal Relatore, della seconda parte e dell'intero articolo — Osservazione e istanza del Senatore Vitelleschi all'art. 11, cui risponde il Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Vitelleschi — Dubbî del Senatore Gadda — Replica del Ministro dell'Interno — Considerazioni del Relatore — Approvazione dell'art. 11 — Parole del Senatore Gadda e Vitelleschi — Approvazione degli art. 12 e 13 — Domande del Senatore Ferraris sull'art. 14 e risposte del Ministro della Guerra — Osservazione del Senatore Ferraris — Approvazione dell'articolo 14 — Modificazione di forma proposta dal Relatore all'art. 15 — Proposta del Senatore Vitelleschi — Considerazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Ferraris — Ritiro della proposta Vitelleschi — Approvazione dell'art. 15 e del successivo art. 16 — Rinvio del seguito della discussione a domani — Sorteggio degli scrutatori per le votazioni seguite in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia Giustizia e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri della Guerra, dell'Interno, e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo per motivi di famiglia i Senatori, Besana per un mese, Miniscalchi-Erizzo per giorni 21, Belgioioso Luigi e Griffoli per giorni 15 e di altri giorni 15, per motivi di salute, il Senatore Belgioioso Carlo.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli affari Esteri;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Ma non essendoci molta probabilità che si possa raggiungere il numero legale dei Senatori, sarà meglio, per evitare una votazione nulla, di passare all'altro argomento dell'ordine del giorno che reca: Nomina dei Commissari di vigilanza alla Cassa di Depositi e Prestiti, al Fondo per il Culto, ed alla Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1876.

Sono state distribuite ai signori Senatori, al loro ingresso nell'aula, delle schede bianche, gialle e verdi, sulle quali sono scritti i nomi dei signori Senatori che precedentemente facevano parte delle nominate Commissioni. Invito pertanto i signori Senatori a riempire queste schede e a deporle poi nei cestini all'uopo preparati; e intanto si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Prima di passare al successivo ar-

gomento dell'ordine del giorno, annunzio al Senato che l'onorevole Senatore Sineo ha presentati quattro progetti di legge di sua iniziativa, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro corso regolare.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1876.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione dello stato di prima previsione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1876.

Questo progetto si compone di un unico articolo del quale do lettura:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ora si darà lettura dei singoli capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Borgatti perchè l'ha domandata prima.

Senatore BORGATTI. Nella tornata del 6 di questo mese, mentre si era in procinto di aprire la discussione generale sul progetto di legge per la istituzione di due *Sezioni temporanee* di Corte di Cassazione in Roma, io pregai l'onorevolissimo nostro signor Presidente di riservarmi la parola per fare soltanto alcune considerazioni e riserve. Ma poscia ritirai la inoltrata preghiera in omaggio al silenzio eloquente onde piacque al Senato di dimostrare che vi hanno dei casi eccezionali, in cui una legge si vota e non si discute.

Siccome però le poche considerazioni e riserve, che avrei fatte allora, anzichè riferirsi alla legge ora già votata, si riferivano piuttosto a quella che ci rimane ancora a fare per l'ordinamento definitivo della Suprema Magistratura, e trovano d'altronde la loro sede naturale nella discussione del bilancio, così prego il Senato, prego il signor Ministro,

prego gli egregi Senatori componenti la Commissione di Finanze di permettermi di fare ora brevemente quello, che mi parve meno opportuno nella accennata circostanza.

Nella Relazione della Commissione incaricata dal Senato di riferire sull'indicato progetto di legge sulle *Sezioni temporanee*, era detto (ed era detto bene) che con tale progetto non si pregiudicava nessuna delle questioni che si riferiscono all'ordinamento definitivo della Suprema Magistratura: e tra cotali questioni era indicata nominativamente anche quella della continuazione delle Cassazioni attuali.

Avendo io avuto l'onore di far parte di quella Commissione, non mi opposi allora, e tanto meno intendo di oppormi adesso, a quella riserva, cotanto comprensiva nella sua forma. Se vi è chi speri nella continuazione delle attuali Cassazioni, io rispetterò la ingenua speranza; ma, come già dichiarai nel seno della Commissione, e ripeto ora solennemente dinanzi al Senato, io non partecipo in nessuna guisa a cotesta speranza; e credo che nessuno vi partecipi in questo dotto Consesso.

La continuazione delle attuali Cassazioni non sarebbe giustificata se non da uno speciale riguardo alle Curie delle città, dove le Cassazioni stesse risiedono. Ma quelle Curie illustri, nel loro ben noto patriottismo, sarebbero le prime a respingere un cosifatto riguardo.

Taluni allegano ancora l'interesse delle popolazioni. Ma qui bisogna spiegarsi chiaramente. Se per popolazioni s'intende, come si deve intendere, quella grande maggioranza di gente pacifica, la quale, più che alle liti, attende ai propri e veri interessi, io non potrei fare il torto a quelle popolazioni, di credere che esse, che seppero fare ben altri sacrifici, non solo all'unità politica della patria, ma alla stessa unificazione legislativa, organica ed amministrativa, non sapessero fare anche questo, che non è se non un'inevitabile conseguenza di quelli. Anzi, dal canto mio, non esito ad affermare che, se si togliessero fin d'ora le attuali Cassazioni, (e qui si avverta bene che io parlo delle Cassazioni *attuali*, inquantochè esse non sono giustificate da alcuna ragione plausibile, e la pluralità delle Cassazioni è un assurdo manifesto; ma non intendo con ciò, fedele a quanto ho detto da principio, di pregiudicare nessuna questione riferibile ad altre forme

di supreme magistrature ragionevolmente possibili); non esito di affermare, ripeto, che, se fossero tolte anche adesso le Cassazioni attuali, avverrebbe delle popolazioni di Palermo, di Napoli, di Firenze e di Torino, quel che accade della popolazione di Milano, la quale non si accorse tampoco, nè quando le fu data, nè quando le fu tolta la Corte di cassazione, come ebbe ad avvertire opportunamente il signor Ministro Guardasigilli, nell'altro ramo del Parlamento.

E Milano davvero ha dato un nobile esempio: Milano ha mostrato col fatto come una grande città possa prosperare e rendersi operosa ed ordinata ad un tempo; avere una Curia sufficiente al bisogno, rispettabile e rispettata; e salire in fama di una delle più ricche e più splendide metropoli d'Europa, senza il soccorso di una Corte di cassazione, senza l'aiuto di quella esuberanza di vita ufficiale e fittizia, la quale non serve che ad inceppare ogni libertà ed iniziativa individuale, e lo sviluppo spontaneo della pubblica e privata prosperità.

Pertanto credo che la riserva comprensiva con cui fu votata la legge delle *Sezioni temporanee* sia da intendersi in questo senso: che restano cioè impregiudicate tutte quelle questioni, onde si vuole ordinata la suprema Magistratura per forma che il principio della *unicità* sia compatibile, prima di tutto colle necessarie esigenze di una retta Amministrazione della Giustizia, e poi, in secondo luogo, anche con un equo riguardo agli interessi di tutte indistintamente le località del Regno. Dico tutte indistintamente le località del Regno, perchè ove avvenisse che fosse preferito il sistema della *Terza Istanza* o della *Revisione* molteplice, la scelta delle sedi non dovrebbe essere subordinata in modo esclusivo all'esistenza delle attuali Cassazioni, le quali traggono la loro vera ragione di essere dove sono da un fatto che più non sussiste, avendo le città, nelle quali esse continuano a sedere, cessato di essere capitali di singoli Stati, ordinati nella forma politica e giudiziaria della Cassazione francese, la quale, come è noto, deve essere essenzialmente *una*, come *una* in fatti era la Cassazione nei singoli Stati ora fusi nell'unico ed indivisibile Stato Italiano.

A me pare quindi che non possa sorgere alcun

dubbio sul significato e sulla estensione dell'accennata riserva. Piuttosto un dubbio, o meglio un timore, potrebbe nascere, come nacque anche in me, per questa considerazione: che siccome col progetto di legge delle sezioni temporanee già votato, e che presto andrà in esecuzione, si rende meno assurdo l'attuale stato di cose, così potrebbe avvenire, che anche per questo fatto, e per questo principalmente, si prolungasse di più l'agonia delle attuali Cassazioni.

Ma questo timore svanisce sol che si pensi prima di tutto, che colla legge votata, mentre da una parte si fa cessare l'enorme sconcio della mancanza di Suprema Magistratura nella Capitale del Regno, dall'altra si pone la base di una Suprema Magistratura là dove una Suprema magistratura vi dovrà essere inevitabilmente, qualunque sia il sistema che prevalga, anche quello delle Terze Istanze. E di fatti col notissimo ordine del giorno, presentato dall'illustre Senatore Menabrea, ed accettato dal Senato, nella tornata del 23 marzo 1871, fu consacrato il principio di una *Suprema Corte di Giustizia UNICA per tutto il Regno*. E qui pure si avverta bene che quest'ordine del giorno fu consentito e votato dai difensori più strenui delle Terze Istanze; dal compianto Senatore De Foresta e dal chiarissimo Senatore Musio, che mi dolgo di non vedere al suo posto: e tanto più me ne dolgo, perchè il motivo, che lo tiene lontano da noi da qualche tempo, è motivo di salute.

Svanisce in secondo luogo il timore, se si considera che colla legge votata si unifica la Suprema Magistratura in quelle materie nelle quali tutti, senza distinzione d'opinioni, riconoscono l'inevitabile necessità di un centro unico d'interpretazione giuridica della legge.

Svanisce per ultimo il timore, sapendosi, come da tutti si sa, che il signor Ministro Guardasigilli nell'altra Camera dichiarò che avrebbe mantenuto il progetto di legge che egli si fece sollecito di presentare alla Camera stessa per la soluzione della questione di massima.

Non c'illudiamo, o Signori; se dopo 15 anni, dopo tanti studî e progetti, e tante discussioni noi non siamo ancora in grado di scegliere tra questi tre sistemi, che sono i soli ragionevolmente possibili: il sistema cioè delle Cassazioni pure francese; il sistema puro della Terze

Istanze; e un sistema misto, che è quello in sostanza che venne approvato dal Senato nella discussione del 1872; è quello che prevalse nella maggioranza degli Stati europei dopo la ristaurazione del 1815, come io stesso ebbi l'onore di dimostrare diffusamente nell'indicata discussione del 1872 e principalmente nella tornata del 6 maggio di quell'anno ed è quello finalmente a cui l'onorevole signor Ministro medesimo ha accordato la preferenza allargandone alquanto l'applicazione, la quale forse può essere anche maggiormente allargata, onde rendere questo sistema viemmeglio acconcio a favorire una savia ed opportuna conciliazione; se, ripeto, dopo 15 anni, noi non siamo ancora in grado di scegliere tra gli indicati tre sistemi, non lo saremo nè fra venti, nè fra quarant'anni; anzi col tempo cresceranno le difficoltà, e noi correremo il pericolo di non vedere ai giorni nostri tolto uno stato di cose, il quale rende la nostr'opera di unificazione legislativa organica ed amministrativa bizzarramente contraddittoria, offende il senso comune, mantiene un'indebita spesa nel bilancio dello Stato, e non ha riscontro nei popoli moderni, che si sono trovati in condizioni politiche e civili analoghe alle nostre.

Anche una breve osservazione e poi finisco.

L'argomento che ora più comunemente si adduce dai fautori dello *status quo* è desunto dalla difficoltà di risolvere sollecitamente le questioni che hanno attinenza all'ordinamento definitivo della Suprema Magistratura.

Queste questioni, si dice, sono molte e difficili; e si richiede molto tempo e molto studio per risolverle come si conviene.

Ma non erano forse molte e difficili le questioni dipendenti dalla codificazione universale, e dalla unificazione civile, organica, ed amministrativa? E moltissime e difficilissime poi non erano soprattutto le questioni del Codice civile? Non concernevano esse i diritti, gli obblighi, gli interessi di tutti i cittadini senza distinzione di persone, di luoghi, di ordini e di gradi? E non toccavano gli atti giornalieri e continui dell'uomo, dalla nascita fino alla morte e oltre la morte ancora? la persona giuridica, ossia lo Stato civile, il matrimonio, la prole, la famiglia, la patria potestà, la successione e la proprietà? Questioni tutte, che più che dal diritto privato dipendono dal di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

ritto pubblico e dall'ordinamento politico dello Stato, e che, per mio giudizio e per antica mia convinzione, non furono sempre da noi risolte in piena consonanza dei principii fondamentali del nostro diritto pubblico interno, e delle nostre libertà costituzionali.

Eppure, non ostante tutto ciò, non ostante tutte queste questioni complesse, gravissime, difficilissime, i progetti dei Codici e delle leggi di unificazione civile, organica ed amministrativa, furono compilati in breve tempo; studiati sollecitamente e insieme accuratamente da Commissioni numerose; discussi complessivamente e votati con un articolo unico di legge dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento. E solo per le questioni della Suprema Magistratura, le quali dovevano essere risolte anch'esse insieme alle altre, e principalmente insieme ai Codici di Procedura, e alla legge dell'Ordinamento giudiziario, a cui la Suprema Magistratura sta come la testa al corpo umano; solo, dico, per queste benedette questioni della Suprema Magistratura non basterà il lungo tempo già trascorso, e occorrerà altro tempo ancora, ed intanto continuerà sul bilancio dello Stato la spesa di più Cassazioni, mentre nei Codici di Procedura e nella legge dell'Ordinamento giudiziario IN VIGORE si parla sempre di Cassazione in numero SINGOLARE, e non in numero PLURALE!

Io non domando una risposta all'onorevole signor Ministro. Sono note a tutti le esplicite e recise promesse da lui fatte nell'altro ramo del Parlamento: tutti sappiamo che egli non è uomo da venir meno alle promesse fatte ed agli impegni assunti; conosciamo tutti ed ammiriamo la sua operosità veramente prodigiosa; e questo basta per garantirci che la questione della Suprema Magistratura non sarà rimandata alle calende greche, e che questo stato di cose non si prolungherà più del dovere, ed oltre i limiti della stretta e rigorosa necessità.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. L'avvenire della Corte di Cassazione, di cui si preoccupa giustamente l'onorevole mio amico e Collega che parlava poco anzi, dipende essenzialmente dal modo con cui le Sezioni temporanee, create o che stanno per crearsi in Roma, eserciteranno le loro funzioni.

Per porle in grado di esercitarle in modo da rendere popolare ed accreditare l'istituto della Cassazione, prima di tutto è essenziale che i componenti di quell'alto consesso siano degnissimi della nobile missione che loro è affidata. Non dubito della sollecitudine dell'onorevole Guardasigilli su questo proposito; dubito bensì che possa egli superare tutte le difficoltà che attraverseranno il suo cammino, se il Parlamento non viene in suo aiuto.

La legge, o meglio il progetto di legge che avete votato, addita all'onorevole Guardasigilli come egli debba chiamare a far parte di quelle Sezioni gli uomini più notevoli delle Cassazioni che sono sparse, nelle provincie d'Italia. Ma, o signori, come possiamo sperare, nello stato attuale delle cose, che si arrendano agli inviti dell'onorevole Guardasigilli in numero sufficiente gli uomini più ragguardevoli di quelle Cassazioni? Come mai volete che un padre di famiglia, il quale non abbia altro patrimonio all'infuori dello stipendio, risponda all'invito; abbandoni Torino, Palermo, Napoli, per venirsi a stabilire in Roma? Non può certamente il Guardasigilli credersi autorizzato ad imporre a magistrati venerabili un così grave sacrificio. Bisognerà dunque necessariamente somministrargli il modo di decretare congrui compensi pei degni magistrati che saranno chiamati a quelle eminenti funzioni.

Di più, signori, gli uomini ragguardevoli che saranno scelti devono essere ancora posti in una condizione di perfetta e manifesta indipendenza; bisogna non sorga neanche l'ombra del sospetto che possano soggiacere ad indebite influenze.

Io sono ben convinto, e mi compiaccio di farne qui solenne dichiarazione; io sono ben convinto che nell'ordine giudiziario l'indipendenza è perfetta. Io conosco la nobiltà degli animi dei suoi componenti che li rende superiori ad ogni tentativo di pressione. Ma le nostre istituzioni istesse, il nostro Statuto hanno voluto somministrarci delle salutari precauzioni contro tentativi di questo genere. L'indipendenza dei magistrati è guarentita dallo Statuto colla inamovibilità; alla quale però, a mio credere, si è portata una larga ferita, quando si è voluto distinguere tra la movibilità e la traslocabilità.

Nello spirito dello Statuto non può essere toccata, non può essere mutata in nessuna guisa la condizione del magistrato. Non do-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

manderò all'onorevole Guardasigilli che egli dichiari di consentire con me. Ma, per l'esperienza ricavata dai suoi atti, credo che, nel fondo della sua coscienza, egli sia persuaso che almeno di questa facoltà di mutare residenza ai magistrati non si debba usare, o si debba usare con grandissima cautela. Ma non è possibile di ammettere che quella pericolosa facoltà, quantunque esercitata con la massima prudenza, col più grande riserbo, sia da adoperarsi mai a danno di quegli uomini elettissimi che dovranno sedere nelle Sezioni temporanee della Corte di Cassazione di Roma.

Signori, i Ministri del Regno d'Italia, quando la capitale era in Torino, credettero fare grande atto di liberalismo col sopprimere il contenzioso amministrativo, e rinviare tutte le cause che riguardavano l'erario nazionale davanti ai tribunali ordinari. Si gridava davvero contro le antiche Camere dei Conti; si gridava contro la giurisdizione eccezionale che fu poscia attribuita al Consiglio di Stato, e si considerò come un passo nel cammino della libertà il ripudio dato a qualunque giurisdizione, all'infuori di quella dei tribunali ordinari. Ma adesso, con la creazione di due Sezioni di Cassazione, le quali hanno la prerogativa unica di giudicare in grado supremo nelle questioni finanziarie, noi torneremo ad avere una specie di Camera de' Conti; e quando questo tribunale debba giudicare così frequentemente le cause che interessano la finanza, è di somma importanza che gli egregi componenti dell'altissimo consesso non si vedano sospesa sul capo, quale spada di Damocle, la minaccia di una traslocazione, pel caso in cui abbiano la disgrazia di dare un voto spiacevole al Ministro delle Finanze, od a quello dei Lavori Pubblici.

È indispensabile il dare ogni pienezza di garanzia, sotto questo aspetto, ai cittadini che si trovano in contrasto cogli interessi patrimoniali dello Stato. Egualmente indispensabile per quei cittadini che aspettano supreme decisioni in materie che si attengono alla politica, quali sono le questioni elettorali ed i conflitti di giurisdizione.

Altra cosa ancora occorre per agevolare all'onorevole Guardasigilli la scelta che egli è chiamato a fare fra magistrati elettissimi, il cui intervento è necessario per comporre de-

gnamente le nuove Sezioni temporanee di Cassazione.

Fra quegli elettissimi, ce ne sono certamente dei provetti, sui quali è da desiderarsi che cada la gran scelta. Ma come volete che un uomo di 70, 71, 72 anni accetti di venire in Roma, per vedersi poi mandato via a capo di poco tempo di residenza in questa Città? Evidentemente io credo, che sia nociva in generale all'ordine giudiziario quella disposizione per cui il magistrato cessa dalle sue funzioni a 75 anni; ma è una disposizione assolutamente intollerabile per quella eminentissima Magistratura che si sta creando.

Un'altra cautela ancora vorrei per questa Suprema Magistratura. Nei collegi giudiziari la nomina non solo dai Consiglieri o dei Giudici, ma anche dei Presidenti è fatta dal Re sulla proposta dell'onorevole Guardasigilli. Ci possono essere motivi transitori per mantenere ancora, in generale, questa usanza, la quale a me non sembra normale. Ma per la Magistratura Suprema, che debbe sedere in Roma, mi pare veramente che vi siano troppo buone ragioni per disporre in modo diverso. Un collegio composto dei principali giureconsulti d'Italia, degli uomini più consumati nell'amministrare la giustizia, non ha bisogno di essere retto in qualche modo da un uomo di fiducia del governo, come si pratica nei collegi ordinari giudiziari.

Per questo io desidererei (e lascio ciò alla meditazione del Guardasigilli), che il Presidente ed il vice-Presidente della Corte di Cassazione fossero eletti dai loro Colleghi. — Certamente, nessuno meglio dei componenti il collegio sa qual sia tra loro, che meglio possa corrispondere al grave ufficio.

La carica di Presidente richiede delle doti speciali. Possono esservi uomini d'ingegno elevatissimo e di moltissima scienza, mancanti tuttavia di quell'attitudine speciale, necessaria per ben dirigere una discussione, massime in tanta disparità di questioni riflettenti gl'interessi sì finanziari, che amministrativi ed anche politici, dovendosi portare davanti alla Corte di cassazione, non solo le questioni elettorali e di competenza, alle quali ho poc' anzi accennato, ma benanche quelle che nascono dai rapporti civili dello Stato con la Chiesa cattolica,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

posta sotto l'egida delle straordinarie guarentigie concesse al Vaticano.

Da tutte queste considerazioni deriva evidente la necessità di fare che sia perfetta l'indipendenza di codesto eminentissimo Consesso, sottraendolo all'influenza della nomina governativa del Presidente e del vice-Presidente.

Io vorrei dispensare l'onorevole Guardasigilli dalla grave cura di andare in cerca di uomini eccezionali ai quali debbe essere affidata la presidenza delle due Sezioni. Lasci quella responsabilità alle Sezioni medesime; non avrà certamente da pentirsene.

Io ho semplicemente accennate le cose, alle quali desidero che pensi l'onorevole Guardasigilli, pensi il Senato. Quanto a me, per quel poco che valgo, non mancherò di portare il mio obolo a quella grande opera. Ed anzi, l'ho già portato col formulare le proposte di legge che ho deposte poc' anzi sul banco della presidenza. Ma le ho formolate come saggio del mio buon volere, e con la fiducia che altri faranno assai meglio di me, ed il Senato giudicherà.

Evidentemente bisognerà aumentare le spese, dare assegnamenti un po' larghi, per cui ne verrà alla Finanza un peso maggiore. Ed a questo penseranno l'onorevole Ministro Guardasigilli ed il suo Collega Ministro delle Finanze. Avverto però che anche per questo, io, nella mia piccola sfera, ho creduto d'aver trovato il modo utile di provvedere, non solo allo scopo immediato cui miriamo presentemente, ma, nello stesso tempo, anche ad altre emergenze di non poco rilievo nel diritto pubblico del nostro paese.

Io desidero che il primo Presidente che siederà in Roma (sia egli eletto governativamente, o lo sia per la scelta che ne faranno i suoi Colleghi), abbia un rango, che anche esternamente s'addica al principale funzionario della più alta Magistratura italiana. Pur troppo, nelle strettezze delle nostre Finanze, si è provveduto molto meschinamente alla Magistratura. Se noi paragoniamo le condizioni dei nostri primi Presidenti e dei nostri Procuratori generali a quelle degli alti funzionari che esercitano cariche analoghe in altri rami di servizio pubblico, troviamo che codeste condizioni sono molto dispari. Perchè non saranno trattati proporzionatamente al grado che occupano,

perchè non potranno esteriormente comparire con tutta quella dignità che loro si addice?

Da alcun tempo parmi che la Magistratura sia stata trasandata. Sonovi, per esempio, onori che non le furono ancora conferiti, riservati finora ai diplomatici, ai militari ed altri impiegati addetti ai servizi amministrativi. Perchè la Magistratura non sarà chiamata anche a prender parte di quegli onori?

La mia parola, o Signori, non è sospetta in simili cose. Non ho mai attribuita una soverchia importanza ad alcune fattizie distinzioni. I buoni magistrati traggono a sè somma riverenza coll'esercizio delle loro virtù: non hanno bisogno che questa sia constatata con diplomi. Ma poichè le distinzioni esistono, perchè non le avrà anche la Magistratura, come le hanno gli altri funzionari dello Stato?

Mi avveggo che mi sono lasciato trascinare oltre i limiti che mi era prefisso.

Abuserei dell'indulgenza del Senato se prendessi a trattare i molti altri argomenti che ci offre il bilancio della Giustizia. Ma non mi sembra che possa esserne abbandonata la discussione generale senza che siasi detta almeno una parola sopra un punto che è, a mio avviso, di somma rilevanza.

Nell'anno scorso, essendo qui presente l'onorevole Presidente del Consiglio, io ricordai che la più grave questione che, per quanto io credo, debba occupare gli uomini di Stato italiani, è quella dei rapporti della società civile colla coscienza, coi culti. Ed io diceva allora che bisognava determinarsi tra le due politiche che sembravano dividersi l'Europa, tra quella del principe di Bismark e quella del duca di Broglie, che allora era al ministero. L'onorevole Presidente del Consiglio mi diede una risposta lusinghiera. Egli disse: noi faremo una politica italiana, e ciò mi ha consolato, perchè una politica italiana non può non essere consentanea alle salutari tradizioni dei padri nostri. Essi ci hanno insegnato come si debba procedere affinchè i ministri del culto possano fare tutto il bene, non possano fare il malè. Questo è ancora oggidì il problema cui debbono mirare gli amministratori dello Stato, e se disgraziatamente se ne mostrassero dimentichi, toccherebbe al Senato di richiamarlo alla loro memoria, e fare che si torni alle antiche tradizioni dell'Italia nostra.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Poche parole, o Signori, mi possono bastare per rispondere alle osservazioni che voi avete inteso dagli onorevoli Senatori Borgatti e Sineo intorno ad un solo argomento, quello della istituzione temporanea di sezioni di Cassazione in Roma.

Ascoltando le parole degli onorevoli Senatori, ognuno facilmente avrà domandato a se stesso, se esse non sarebbero state più opportunamente pronunziate allorchè in questo recinto si è esaminato il progetto di legge che appunto autorizzava la temporanea istituzione di queste sezioni di Cassazione in questa augusta Capitale del Regno.

L'onorevole Senatore Borgatti si è mostrato così persuaso di questa verità, che ha francamente dichiarato che non mi chiedeva una risposta. Tuttavia io non credo di potermi dispensare anzitutto dal dovere di ringraziarlo delle parole benevoli che mi ha indirizzate; e poi reputo opportuno di confermare alcune dichiarazioni che io aveva già inserite nella Relazione con cui ebbi l'onore di presentare al Senato il progetto di legge a cui gli onorevoli Senatori hanno fatto allusione.

Ho dichiarato in quella Relazione che colla costituzione temporanea di sezioni di Cassazione nella città di Roma, non s'intendeva menomamente di pregiudicare alcuna delle questioni riferibili alla definitiva costituzione della Magistratura Suprema nel Regno d'Italia. Questa grave questione agitò ed ancora agita il Paese ed il Parlamento. Le opinioni sono divise; il Senato ebbe già a pronunciare solennemente il suo voto; ma come sapete, quel progetto di legge portato all'altro ramo del Parlamento vi è ancora pendente, e attende la definitiva sua soluzione. Io non ho mancato nel frattempo di chiamare a nuovo esame la grande questione, e tenendo conto della varietà delle opinioni che si sono manifestate, e degli interessi della giustizia, ho creduto di sottoporre sullo stesso subbietto all'altro ramo del Parlamento un altro progetto di legge che costituirebbe la Suprema Magistratura sopra basi che non sono in tutto proprie, nè del sistema di cassazione che si dice francese, nè di quello della Terza Istanza proprio singolarmente dei

popoli germanici; ma costituirebbe una Magistratura suprema di sistema misto, che parteciperebbe e della Cassazione e delle Terza Istanza; il quale sistema, a mio avviso, potrebbe riunire i vantaggi dell'una e dell'altra istituzione, evitandone gl'inconvenienti. Ad ogni modo la questione è tuttora pendente dinanzi all'altro ramo del Parlamento, e subitochè l'ordine dei lavori parlamentari abbia permesso di esaminare il progetto e di venire ad una deliberazione, non mancherà il Senato di essere chiamato nuovamente a portare il suo esame sopra l'ardua questione, e sarà allora il momento opportuno per procedere ad una nuova discussione che conduca alla più soddisfacente soluzione del grave problema.

Per ora debbo limitarmi ad assicurare gli onorevoli preopinanti ed il Senato che siffatta questione non sarà in verun modo pregiudicata dalla costituzione delle Sezioni temporanee di Cassazione in Roma. La Magistratura Suprema che esiste ora in Italia è quella della Cassazione; sicchè mentre si riconosceva generalmente l'urgente bisogno di non lasciare quest'augusta sede della Capitale del Regno senza una Magistratura Suprema, era necessità il conformare il provvedimento al sistema di Cassazione attualmente in vigore. Quindi se le sezioni da instituirsi in Roma non sono altro che una emanazione del sistema di suprema magistratura ora vigente, esse però, lo ripeto, non recano alcun pregiudizio alla questione di principio che pende in Parlamento, e non saranno neppure una causa di ritardo per la soluzione di tale questione. Non si prolungherà punto, o Signori, quello stato che l'onorevole Borgatti diceva l'agonia delle altre Corti di Cassazione, anzi l'istituzione di queste Sezioni temporanee in Roma, rivestite di speciali ed importanti attribuzioni unificatrici, sarà uno stimolo a procedere più celeremente alla definitiva e radicale soluzione della questione da gran tempo pendente.

Ma come verranno composte codeste Sezioni? L'onorevole Senatore Sineo diceva, con molta ragione, che la fortuna di queste Sezioni dipenderà in gran parte dal modo col quale le medesime verranno costituite. Se le istituzioni aiutano le persone, egli è pure certo che le persone aiutano grandemente le istituzioni e le fanno prosperare. Sarà quindi dovere del Governo di adoprare ogni studio, affinchè le Sezioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

di Cassazione da stabilirsi in Roma, come sono investite di alcune attribuzioni di più alta importanza e di ordine superiore, siano anche composte in modo da poter garantire innanzi al paese, la maggior gravità delle attribuzioni di cui sono investite. Il Governo sente tutta l'importanza di questo dovere, e non sarà certo per sua colpa o per sua negligenza che egli possa venir meno al suo adempimento.

Esistono certamente, o Signori, difficoltà non lievi nel riunire un numero notevole di magistrati, capaci di rispondere all'alta missione che si tratta di conferirgli, richiamandoli dalle diverse parti del Regno dove si trovano più o meno legati da gravi e particolari interessi.

Sarà quindi cura del Governo di conciliare le esigenze della giustizia con quei riguardi che sono pure dovuti ad antichi magistrati, i quali, prossimi oramai al termine della loro carriera, non potrebbero certamente che con grave danno di essi e delle loro famiglie, essere trasferiti in un'altra sede. Di questi riguardi speciali verso benemeriti magistrati, il Governo non sarà meno sollecito di quanto lo dovrà essere dei riguardi dovuti all'amministrazione della giustizia nella suprema sua sede.

Io credo di aver già dimostrato sufficientemente al paese, quanto io sia convinto che il Governo debba procedere riguardoso nell'ordinare il trasferimento di magistrati da una sede all'altra. Se non possiamo affermare che lo Statuto vi si opponga assolutamente, è sicuramente conforme allo spirito dello Statuto stesso, che in questo argomento si proceda con grande riguardo e con grande misura.

Egli è appunto per questo convincimento che io credetti di esordire la mia amministrazione, sottoponendo alla Sanzione Sovrana un Decreto Reale, con cui furono stabilite alcune guarentigie da osservarsi nell'ordinare i tramutamenti dei magistrati. Con quelle guarentigie parmi che sieno stati sufficientemente conciliati gli

interessi del buon servizio della giustizia coi riguardi dovuti ai membri della Magistratura: perciò io mi atterrò strettamente alla loro osservanza.

Io ben prevedo come mi riescirà difficile il poterraccogliere dalle attuali Corti di Cassazione un numero sufficiente di magistrati per comporre le Sezioni che debbono essere istituite in Roma. Quando, malgrado le mie cure, non mi riesca di poter trarre dalle attuali Corti di Cassazione il numero sufficiente di magistrati già investiti di queste alte funzioni, allora mi sarà mestieri il ricorrere anche alle Corti di appello, ma lo farò scegliendo quei magistrati che si siano dimostrati più degni di essere chiamati a più elevate funzioni.

Non credo poi che per la istituzione delle due Sezioni romane possa occorrere di gravare punto il bilancio dello Stato. Ho già assicurato l'altro ramo del Parlamento ed ora assicuro il Senato, che, mediante le economie le quali si vanno facendo sopra il capitolo del bilancio che riguarda il personale della Magistratura, havvi tutta la probabilità di poter provvedere agli stipendi dei magistrati che saranno chiamati a comporre le Sezioni di cui ragioniamo; e spero che i miei calcoli a questo riguardo non andranno falliti. Così noi avremo reso un grande beneficio alla giustizia, senza aggravare punto la finanza dello Stato, la quale ne' momenti attuali reclama i maggiori nostri riguardi. Spero che queste poche osservazioni riesciranno soddisfacenti agli onorevoli Senatori che presero la parola in questa discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione generale s'intenderà chiusa, e si darà lettura dei singoli capitoli del bilancio. Avverto che ove non vi siano osservazioni sulle cifre, si intenderanno per approvate e si voterà per alzata e seduta ciascuna categoria.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA ne dà lettura.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	456,500 »	»	456,500 »
2 Ministero (Spese d'ufficio).	48,000 »	»	48,000 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga.

(Approvato.)

504,500 »	»	504,500 »
-----------	---	-----------

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Amministrazione giudiziaria.

3	Magistrature giudiziarie (Personale)	20,253,000	»	80,000	»	20,333,000	»
4	Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio)	860,000	»	10,000	»	870,000	»
8	Spese di giustizia	5,340,000	»	300,000	»	5,640,000	»

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Forse sotto questo articolo del bilancio sembreranno meno opportune le brevi osservazioni che intendo sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli. Dico essere forse meno opportune, perchè gli argomenti a cui si riferiranno non sono tali che possano trattarsi per occasione, e sotto il punto di vista di spese; tuttavolta le spese di giustizia toccano grandissimi interessi, a quello dei Giurati ed a quello dei testimoni, e toccano altresì indirettamente all'amministrazione stessa della giustizia penale.

L'onorevole Ministro Guardasigilli al certo non deve ignorare e dissimulare a quali e quante dilazioni siano assoggettate le procedure penali, e soprattutto a quella che oserei chiamare soverchia lunghezza cui sono tratti i dibattimenti alle Corti d'Assisie. Io so quello che l'onorevole Guardasigilli potrà rispondere: che nell'amministrazione della giustizia, e soprattutto della giustizia penale si deve avere fiducia nella Magistratura, nella diligenza dei magistrati, nella loro indipendenza; e soprattutto mi si farà osservare che quando si tratta della vita e dell'onore dei cittadini e della loro libertà, nessuna cautela sia mai a reputarsi soverchia. Tuttavolta, senza entrare in questo spinoso argomento, io credo di poter affermare che, se gli onorevoli Presidenti delle Corti d'Assisie all'abnegazione di cui fanno prova, alla pazienza di cui fanno continuo esperimento e al buon criterio che essi recano nella direzione dei dibattimenti, unissero, qualche volta, una maggiore energia per troncane interrogazioni che non siano assolutamente necessarie, una maggiore celerità nel risolvere incidenti che si sollevano, senza nemmeno l'esaurimento delle formalità che al riguardo la legge prescrive a chi li solleva, e senza delle quali la procedura stessa può dirsi meno regolare, io credo, dico, che ne verrebbe una diminuzione nelle udienze, nei dibattimenti, e che per conseguenza

verrebbe diminuito questo articolo di spese, non solo nelle indennità, comunque meschine, che si pagano ai giurati ed ai testimoni, così lontane dal compensare gl'incomodi a cui i medesimi sono assoggettati, ma anche in tutti quegli altri dispendi che ne sono una conseguenza od un accessorio.

Io non so con quale mezzo l'onorevole Guardasigilli crede di poter rimediare a questi mali, se pure di questi mali anche egli è persuaso; ma è certo che la pubblica opinione ha troppe ragioni per trovarsene gravemente preoccupata; mali ed inconvenienti che si traducono poi in quello infinitamente maggiore del prolungarsi della detenzione preventiva, e nel ritardo nelle pronunzie, siano esse di assolutoria o di condanna, in seguito a fatti criminosi. Se in un procedimento penale che potrebbe spedirsi in poche udienze se ne spendono di molte, bisognerà necessariamente che altri, i quali attendono che si pronunzi sulle accuse che sono contro di loro mosse, debbano frattanto vedersi aggravati i dolori del carcere preventivo; o che la punizione loro arrivi troppo più lenta di quello che la difesa della società e la pubblica coscienza potrebbero richiedere.

Non è quindi soltanto di coloro i quali dovranno poi subire la conseguenza della loro colpa, che noi ci dobbiamo preoccupare, ma si ancora per il sentimento della giustizia sociale, che non può a meno dal sentirsi colpito, quando scorrono gli anni prima che si venga al giudizio; per cui l'assolutoria riesce un tardo e insufficiente omaggio all'innocenza, la condanna si trova ne' suoi salutari effetti meno efficace.

Ripeto, non so in qual modo l'onorevole Guardasigilli possa antivenire questi mali; quasi che fosse d'uopo fare appello alla *lealtà* e all'*onore* dei presidenti delle Corti di Assisie, sentimenti ai quali la legge così giustamente si affida, e necessariamente si deve affidare, affinché veggano di armonizzare il rispetto che devono ai diritti dell'accusa ed ai diritti della difesa con quelle necessità di una discussione diretta sui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

punti essenziali, non distratta da indagini inutili e da incidenti superflui, coll'effetto quindi di allungare o differire così quel giudizio che la coscienza pubblica esige sia profferito il più presto possibile.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io godo di potere assicurare l'onor. Ferraris e il Senato, che l'attenzione dell'amministrazione della giustizia si è portata costantemente sopra quanto riguarda le spese della giustizia, e le cure del Governo sono sempre state rivolte a diminuire siffatte spese, ed a rendere più celeri e più pronti i giudizi penali, cominciando dalla istruzione preparatoria e procedendo a tutti gli stadi successivi, poichè i dibattimenti penali sogliono pur troppo essere presso di noi di una lunghezza maggiore che non in altri paesi. Ciò forse deriva in parte dall'essere alcune istituzioni giudiziarie ancora nuove, se non in tutta Italia, in alcune parti di essa; ma per altra parte credo che vi siano pure altre cagioni del lamentato inconveniente alle quali nutro fiducia che si possa arrecare qualche rimedio. Il Governo non ha mai mancato di raccomandare agli ufficiali del Ministero Pubblico, a cui la parola si può rivolgere più liberamente, di usare ogni cura, ogni diligenza per rendere i giudizi spediti, sia sollecitando maggiormente i primi atti della procedura, sia omettendo di chiamare nei pubblici dibattimenti quei testimoni e quei periti che non siano strettamente necessari; sia infine evitando tutti quegli incidenti che senza utile scopo ne ritardino il corso.

Dalle istruzioni che vennero date prima d'ora già si sono raccolti alcuni frutti non irrilevanti.

Se l'onorevole Ferraris ha avuto tempo di rivolgere la sua attenzione ad una Relazione che è stata stampata recentemente e distribuita ai due rami del Parlamento, intorno all'andamento delle spese di giustizia nell'ultimo decennio, avrà sicuramente trovato che si sono ottenute economie notevoli, le quali sono indizio manifesto della maggior celerità e regolarità con cui vennero condotti i giudizi penali.

Io non dissimulo che vi sia ancora qualche cosa da fare, e quindi l'azione del Governo non rimarrà inoperosa; e procedendo per la stessa

via spero di poter soddisfare i desiderî di coloro che si mostrano giustamente solleciti che l'andamento della giustizia penale riesca, il più che sia possibile, celere e regolare.

Vi s'incontrano però alcune difficoltà, le quali difficilmente si possono sormontare, poichè si corre il pericolo di urtare contro un altro dovere delicatissimo e degno di ogni riguardo. I diritti della difesa sono così sacri e delicati che impongono ai magistrati che presiedono alle discussioni giudiziarie l'obbligo di usare la massima indulgenza verso coloro che sostengono il nobilissimo ufficio di difensori. E sebbene io non possa nascondere che talvolta si trasmodi alquanto nelle difese, impiegandovi un tempo prezioso e non sempre necessario, tuttavia ben comprende l'onorevole Senatore Ferraris come un Ministro della giustizia difficilmente oserebbe di rivolgere rimproveri ad un magistrato a questo riguardo. Nullameno, se non si devono muovere rimproveri, sono permesse e sono opportune le raccomandazioni, e sotto questo aspetto posso assicurare il Senato che io non ometto occasione per richiamare l'attenzione dei magistrati a conciliare nel miglior modo possibile i diritti dell'accusa e i diritti della difesa con quelli della società, così che le discussioni giudiziarie procedano in modo spedito e pronto senza offendere verun legittimo interesse della giustizia.

È questo il sistema che il Governo ha seguito finora, e che si propone di continuare a seguire, colla speranza di ottenere, come io diceva, risultati anche maggiori di quelli che si sono finora ottenuti. E l'onorevole Ferraris non sarà certamente per esigere che il Governo faccia più di quanto va facendo e si propone di continuare a fare, per raggiungere l'importante scopo da lui saviamente desiderato.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Ferraris ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io non poteva aspettarmi dall'onorevole Ministro Guardasigilli altre assicurazioni migliori di quelle ch'egli ebbe a fare; io medesimo ho accennato alla delicatezza dell'argomento, all'impossibilità che il Ministro della Giustizia potesse usare la menoma influenza, la menoma pressione sull'animo dei magistrati; è adunque necessario che i magistrati intendano la voce della pubblica opinione.

Però, giacchè l'onorevole Ministro ci ricordava il risparmio che erasi verificato nelle spese della giustizia, mi permetta che io gli osservi, che cotesto fatto non viene per nulla a detrarre all'efficacia ed importanza delle mie osservazioni.

Invero, se si è ottenuto qualche risparmio nelle spese, sarà perchè in qualche circostanza si è usato un maggior rigore nella loro liquidazione; ma siccome nell'anno non si tengono che quelle determinate udienze, ciò di cui mi lagno è, che, dato il numero delle udienze non si spedisca un numero maggiore di cause in quel numero di udienze; scopo questo cui si debbe tendere.

9	Paghe, assegni e sussidi fissi per l'esecuzione delle sentenze penali	20,000	»	»	20,000	»
10	Pigioni	84,000	»	10,000	»	94,000
11	Riparazioni	90,000	»	10,000	»	100,000
12	Spese di viaggio, di tramutamento ed indennità di missione	110,000	»	10,000	»	120,000
		<hr/>				
		26,757,000	»	420,000	»	27,177,000
		<hr/>				

(Approvato.)

Culti.

13	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi).	200,578	»	»	200,578	»
----	--	---------	---	---	---------	---

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io ho veduto, e mi rivolgo per questo all'onorevole Ministro Guardasigilli, ho veduto, dico, con qualche stupore che in un regolamento universitario si propone, anzi si decreta la soppressione nelle Università dello studio del diritto canonico.

Io capirei benissimo questa disposizione negli Stati Uniti d'America, come la capirei in quei paesi d'Europa nei quali non havvi un Sovrano, che si chiama Sommo Pontefice, e gode di determinate prerogative e di determinate franchigie. Io comprendo benissimo come l'autorità civile, in quei paesi, non debba occuparsi dello studio del diritto canonico, essendo questo un appagamento che ciascuno può privatamente prendersi per soddisfazione propria. Ma nelle condizioni nostre attuali può l'Italia stare senza lo studio del diritto canonico? Io ritengo che non possa esservi magistrato, non giureconsulto che ignori il diritto canonico,

Del resto, io sono pago che il signor Ministro abbia voluto riconoscere che il male esiste e che vi si deve porre rimedio; e non dubito che il suo richiamo autorevole, stando pure in quei limiti eh'egli ha segnato e che io rispetto, avrà quell'effetto che debbe essere considerato così dal Senato come dall'opinione pubblica, di cui sono certo di essermi fatto interprete.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola su questo capitolo, pongo ai voti la cifra indicata nel medesimo, in lire 5,640,000 per spese di giustizia.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

massime, ripeto, nelle condizioni attuali dell'Italia.

A me non par possibile che il Ministro dell'Istruzione Pubblica non si preoccupi di questa questione....

PRESIDENTE. Mi permetto d'interrompere il Senatore Sineo, per osservargli che non mi pare questo un momento opportuno per la questione che intende sottoporre al Senato.

Senatore SINEO..... Ad ogni modo prego l'onorevole Ministro Guardasigilli a far sì che nella scelta dei membri della Magistratura, non sia ammesso l'insegnamento ufficiale del diritto canonico, e che siano esclusi coloro che non posseggano anche questo ramo di scienza.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Prendo la parola unicamente per dare qualche schiarimento al mio onorevole amico, Senatore Sineo. Anche a me la lettura del regolamento speciale della facoltà giuridica aveva fatto la medesima impressione

che ha fatto all'onorevole Senatore Sineo, e a me anche sembrava che realmente l'abolizione dello studio del diritto canonico fosse oggi più che mai inopportuna. Però ho avuto mezzo di verificare che non del tutto fu abolito questo studio. Esso non è più tra gli studi obbligatori; però se ne lasciano sussistere le cattedre, se non in tutte le Università, almeno nella massima parte di esse. Qui in Roma anzi l'insegnamento del diritto canonico prenderà il titolo d'insegnamento ecclesiastico, che credo oggi titolo più opportuno, perchè abbraccia quella parte di diritto pubblico ecclesiastico che s'insegnava sotto il titolo di diritto canonico. Se sia più o meno acconcio l'aver tolto questo studio da quelli obbligatori, potrà essere questione speciale tecnica; quanto a me son di parere che tanto meglio si fa quanto meno si rendono obbligatori gli studi superiori....

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

Il Senatore SCIALOJA.... Però l'insegnamento del diritto canonico non mi pare che sarà tolto. Questa è l'impressione che fece a me la lettura dei nuovi regolamenti per ciò che lo riguarda.

PRESIDENTE. Debbo fare nuovamente presente che il bilancio dell'Istruzione Pubblica fu già votato. Ora, a me pare che la presente discussione non sia opportuna, mentre discutiamo il bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia. Prego pertanto i signori Senatori ad attenersi alle questioni che riguardano il progetto in discussione.

Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Dopo l'avvertenza che ha fatto ora l'onorevole nostro Presidente comprendo che sarebbe inopportuno di entrare nella discussione di questa materia; ma dirò, se mi si permette, alcune parole di schiarimento.

Non è che non si sia consultato il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. I regolamenti universitari sono stati sottoposti al suo esame; dal Consiglio è stata esaminata questa grave questione; e fra i componenti il Consiglio contansi dei giureconsulti eminenti....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore AMARI, *prof.* e dei professori di diritto di gran fama.

Ebbene, se si è creduto che nelle condizioni attuali della nostra legislazione non sia neces-

saria una cattedra apposita di diritto canonico, ciò non vuol dire che nell'insegnamento della giurisprudenza non si tratti punto del diritto canonico. Il diritto canonico entrerà nella storia del diritto. Il professore darà un maggiore o minore sviluppo a quella parte della storia del diritto che concerne il diritto canonico; ma non sembra necessario farne un insegnamento speciale ed obbligatorio, dacchè questo non è un ramo del giure sul quale debbano pronunciare i nostri magistrati.

Non andrò più innanzi, perchè vedo che questa discussione ci porterebbe lontani dall'argomento cui si riferisce il progetto di legge che ci sta dinanzi.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. In ossequio alla giusta avvertenza dell'onorevole nostro signor Presidente, io mi guarderò di entrare nel merito di questa discussione, riconoscendo anch'io che la sua sede naturale era nella discussione del bilancio dell'Istruzione Pubblica. Ma poichè ho udito, e con piacere, prima dall'onorevole Senatore Sineo, poscia dall'onorevole Senatore Scialoja, che essi riconoscono l'opportunità, anzi la necessità che si mantenga nelle nostre Università l'insegnamento del diritto canonico, mi associo al loro avviso, e per ora mi limito a dichiarare che soltanto dissento da loro circa la sostituzione della formula *diritto ecclesiastico* a quella di *diritto canonico*. Mi riservo in una occasione più opportuna di dimostrare che per *diritto ecclesiastico* s'intendeva veramente, almeno nelle Università pontificie, il diritto pubblico e politico della Chiesa; mentre per *diritto canonico* s'intendeva il diritto privato, da cui nascono i rapporti giuridici dei singoli componenti della Chiesa fra loro, e tra essi e le potestà costituite nella Chiesa stessa.

È noto che dalla caduta dell'Impero Romano fino al Codice Napoleonico, il *diritto canonico* fu, per così dire, una continuazione del diritto romano; ne corresse il rigore, e lo venne accomodando allo sviluppo progressivo della società cristiana. Ed anche attualmente e presso di noi è parte del diritto comune in vigore per certe materie, e può essere invocato dinanzi ai nostri tribunali, per virtù della legge stessa delle *guarentigie* (articolo 17).

Ma di tutto ciò si potrà discorrere ampiamente in opportuna occasione, ed in una di quelle

dotte discussioni, in cui il Senato si mostra sempre all' altezza dell' ufficio suo nobilissimo.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Sineo ha chiesto la parola. Io gli faccio osservare che non potrei concedergli la parola su quest'argomento estraneo all'attuale discussione. Ad ogni modo gli do facoltà di parlare.

Senatore SINEO. Ho domandata la parola affinché l'avvertenza mossa dall'onorevole Presidente non possa essere considerata come un rimprovero a chi ha aperta questa discussione. Io mi sono creduto in istretto dovere di prendere la parola sul bilancio dei culti perchè, qualora il Ministro dell'Istruzione Pubblica persistesse a credere di non doversi occupare dell'insegnamento del diritto canonico, dovrebbe indubitatamente, necessariamente occuparsene il Ministro di Grazia e Giustizia. Ma poichè l'onorevole Senatore Scialoja ha date spiegazioni, che paiono allontanino il pericolo da me temuto, io non insisto per ora maggiormente.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io non voglio entrare in questa questione, perchè sono compiutamente estraneo alle questioni di diritto canonico e di diritto ecclesiastico. Però, mi fa molto senso l'osservazione fatta dall'on. preopinante, che in una questione che interessa grandemente la Magistratura non sia stato consultato l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Io credo che dovrebbe essere principio generale, che quando in una Università si venga a riordinare studî tecnici che sono destinati ad una carriera determinata, si debba almeno consultare i Ministri che sono preposti alla direzione suprema di quella tale carriera. E perciò avrei creduto che il Consiglio superiore di Istruzione Pubblica, trattandosi di riordinare la facoltà di legge, avrebbe operato molto opportunamente consultando il Ministro di Grazia e Giustizia su questa materia così importante, perchè questi studî sono destinati a dare degli avvocati e a fornirci dei magistrati che debbono amministrare la giustizia. E ciò che dico riguardo alla carriera legale, lo direi per tutt'altra carriera. Io vorrei, che trattandosi di stabilire studî tecnici per gli ingegneri, si venisse a consultare anche il Ministro dei Lavori Pubblici, per sapere quali sono i bisogni

del servizio, e i riguardi e le cautele da osservarsi.

Ed anche perchè non si verifichi quell'isolamento assoluto che disgraziatamente si osserva nel nostro paese, come in altri luoghi, tra un dicastero e l'altro, quasi che fossero estranei completamente tra loro, desidererei che in questa materia almeno, nella quale tutti hanno interesse e tutti intendono a scopi analoghi, i vari dicasteri concorressero a giovare e ad aiutarsi scambievolmente coi loro lumi e coi rispettivi consigli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Grave e nobilissima è la questione suscitata dall'onorevole Senatore Sineo intorno alla necessità degli studî del diritto canonico nell'insegnamento della facoltà legale. Io non impredo certamente a trattarla, poichè come è stato a buon diritto osservato, essa è un argomento che non appartiene interamente alla mia competenza: io non intendo dire con ciò che il Ministro della Giustizia debba essere del tutto indifferente alle materie, le quali debbono costituire l'insegnamento del diritto. Il grande interesse che la Magistratura abbia modo di apprendere pienamente le discipline giuridiche, lo che dipende necessariamente dal modo con cui sono ordinati gli insegnamenti del diritto, non mi permettono di fare una dichiarazione di una assoluta incompetenza. Ma è fuori di dubbio che questa materia appartiene più specialmente al mio Collega dell'Istruzione Pubblica. Però, essendo io persuaso che l'insegnamento del diritto sarebbe imperfetto quando non si estendesse anche al diritto canonico, così non mancherò di insistere presso il mio Collega dell'Istruzione Pubblica, onde trovi modo che il diritto stesso abbia nella facoltà legale quella parte che gli spetta. E se per ora questa parte del diritto è ridotta a far parte dell'insegnamento volontario e si trova esclusa dall'insegnamento obbligatorio, non sarà difficile, io spero, di introdurre qualche temperamento che valga ad attribuire al diritto canonico quella maggiore importanza che gli conviene.

Non dimenticherò mai, o Signori, una dichiarazione molto importante che un grande giuriconsulto, il celebre Dupin, fece alla Camera de' Deputati in Francia in una occasione in cui una questione simile a questa sorse in quell'Assemblea.

Il celebre giureconsulto non esitò di dichiarare, che in generale in Europa lo studio del diritto canonico era negletto e decaduto nell'insegnamento giuridico. Lamentava egli che in generale non vi fosse una buona cattedra di diritto canonico o ecclesiastico, come piace chiamarlo (avvegnachè io non trovo differenza sostanziale nelle due denominazioni, le quali, il più delle volte, sono adoperate promiscuamente) lamentava, come dissi, che non vi fosse una buona cattedra di diritto ecclesiastico, e dichiarava che se avesse saputo dove vi fosse una cattedra degna dell'insegnamento di quel diritto, egli vi si sarebbe recato per ascoltarne le lezioni. Conchiudo quindi che insisterò presso il mio Collega dell'Istruzione Pubblica, acciocchè il diritto canonico abbia nella facoltà legale la parte che gli spetta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Ministro Guardasigilli ha veramente rallegrato l'animo mio prendendo in considerazione la proposta fatta da un onorevole nostro Collega, di richiamare l'attenzione del Ministro dell'Istruzione Pubblica. Egli citò opportunamente l'autorità di un grande giureconsulto di Francia, allorché si discuteva nell'Assemblea una simile questione; ed a me piace di ricordare un fatto, di cui può essermi testimonio l'onorevole Senatore Scialoja. Eravamo giovani entrambi, ed avemmo la fortuna di conoscere e conversare coll'illustre professore Mittermayer, il cui nome sarà sempre ricordato con riverenza in Europa. Egli che avea intrapreso un viaggio scientifico in Italia, s'avvide che dopo l'introduzione che vi venne fatta dei codici francesi, si andavano dimenticando le grandi nostre antiche tradizioni giuridiche; e mostrava poi non lieve rammarico che in Napoli venisse trascurato lo studio del diritto canonico, che avea esercitato grande influenza nella legislazione civile. E come, diceva egli, un paese che vanta un Gaetano Argento, un Cavallari, un Giannone, e tanti egregi pubblicisti in materia ecclesiastica, ha trascurato uno studio che dopo la caduta dell'impero di Occidente è stato valido strumento di civiltà ed anche di trasformazione del diritto romano? Dopo queste benevoli avvertenze dell'illustre professore, comincio

in Napoli a coltivarsi lo studio del diritto canonico.

Io non posso ora persuadermi che questo studio non debba essere obbligatorio nelle Università. Dicasi quel che si voglia, è certo però che abbiamo una Chiesa che ha la sua costituzione fondamentale, ha un clero, una gerarchia, una giurisdizione, una proprietà, e si trova in relazioni con lo Stato; ed intanto si autorizza la gioventù a trascurare lo studio della interna ed esterna costituzione della Chiesa, bene disciplinata per far valere i suoi diritti. Si citano sempre nel nostro Parlamento gli scrittori inglesi e di Germania, e si è dimenticato che in Germania è coltivato con fervore il diritto ecclesiastico; ed uno scrittore inglese, della forza del Robertson, fece conoscere nella sua classica introduzione alla storia di Carlo V quanto fossero necessarie le cognizioni del diritto ecclesiastico. Percorrete le riviste critiche che si pubblicano in Europa, e troverete articoli profondi su questa materia che merita di essere coltivata, perchè nel diritto canonico molte istituzioni di diritto pubblico e privato hanno la loro sorgente.

Volete veri giureconsulti in Italia, volete risvegliare a nuova vita i buoni studi, volete che il Ministro Guardasigilli costituisca la Suprema Magistratura di uomini versatissimi nella scienza del diritto, e poi togliete alla gioventù, speranza della patria, i mezzi per coltivare la scienza del diritto canonico inseparabile dalle altre sorgenti del diritto!

Ma le promesse dell'onorevole Ministro Guardasigilli mi fanno sperare che gli sarà facile di mettersi di accordo col dotto suo Collega della Pubblica Istruzione per non ispezzare negli studî giuridici il legame tra il passato ed il presente, e turbare l'edifizio della scienza giuridica di cui è parte inseparabile lo studio del diritto ecclesiastico.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanda la parola per continuare sull'argomento?

Senatore AMARI, *prof.* No, ma per dare qualche schiarimento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

revole Senatore Amari di riflettere che io non dissi che quest' insegnamento sia reso semplicemente facoltativo dai nostri regolamenti, e non obbligatorio. Io ho creduto di ripetere una dichiarazione che è stata fatta da un uomo molto competente in questa materia, vale a dire, dall'onorevole Senatore Scialoja, il quale, rispondendo all'onorev. Sineo, dichiarava che secondo i nuovi regolamenti, questa parte dell' insegnamento sarebbe divenuta solamente facoltativa, ma non sarebbe esclusa.

Siccome io non ebbi il tempo di studiare i molti regolamenti che sono venuti di un tratto emanati intorno ai diversi rami del pubblico insegnamento, così mi perdonerà l'onorevole

Amari se non ho veramente una cognizione esatta della parte che riguarda la condizione che è stata fatta all' insegnamento del diritto canonico. Ma io sento con piacere che non sia interamente esatta l' accennata proposizione, e che per conseguenza il diritto canonico mantenga una posizione migliore.

La parte mia, verso il mio Collega della Istruzione Pubblica, sarà per conseguenza più facile e più comoda.

PRESIDENTE. Nel capitolo 13 del Titolo primo, è bilanciata una somma di L. 200,578.

Chi l' approva, sorga.

(Approvato).

14 Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili)	60,000 »	»	60,000 »
	260,578 »	»	260,578 »

(Approvato.)

Spese diverse e comuni.

15 Spese postali	10,000 »	»	10,000 »
16 Dispacci telegrafici governativi	58,000 »	10,000 »	68,000 »
17 Sussidi a vedove ed a famiglie d' impiegati dipendenti dall' Amministrazione	100,000 »	»	100,000 »
18 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	146,510 59	»	146,510 59
19 Spesa per l' acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d' ufficio	4,000,000 »	1,200,000 »	5,200,000 »
20 Casuali	50,000 »	»	50,000 »
	4,364,510 59	1,210,000 »	5,574,510 59

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

21 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	163,000 »	»	163,000 »
22 Assegni di disponibilità	253,500 »	»	253,500 »
23 Sussidi alle Cancellerie giudiziarie ed agli Uscieri in mancanza di proventi, e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge	50,000 »	10,000 »	60,000 »
24 Aumento di funzionari giudiziari in alcune Corti d' appello e Tribunali, ed istituzione di nuove Preture	95,600 »	»	95,600 »
	562,100 »	10,000 »	572,100 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa straordinaria, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — GIORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	504,500 »	»	504,500 »
Amministrazione giudiziaria	26,757,000 »	420,000 »	27,177,000 »
Culti	260,578 »	»	260,578 »
Spese diverse e comuni.	4,364,510 59	1,210,000 »	5,574,510 59

TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	31,886,588 59	1,630,000 »	33,516,588 59
	562,100 »	10,000 »	572,100 »

Totale	32,448,688 59	1,640,000 »	34,088,688 59
------------------	---------------	-------------	---------------

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi:
(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta in un altro giorno.

Discussione del progetto di legge riguardante le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno si deve ora discutere il progetto riguardante le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

Domando all'onor. Ministro della Guerra se intende che si apra la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLA GUERRA. Acconsento a che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se ne darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura.
(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

La milizia territoriale costituita a seconda della legge sul reclutamento dell'esercito, fa parte integrante dell'esercito e concorre con esso, come ultima riserva, alla difesa interna dello Stato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 2.

La milizia territoriale non può essere mobilitata in tempo di guerra, nè chiamata sotto le armi per esercitazioni straordinarie che mediante Decreto Reale.

La chiamata potrà essere fatta per classe, per categoria, per comune o per distretto militare.

Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sotto ufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io vorrei fare alcune osservazioni sopra diversi articoli di questa legge; non intendo fare proposte perocchè non è materia per me così familiare che io mi attenti a farne, solamente le sottoporro all'Ufficio Centrale ed al Senato.

L'articolo 2. qual era redatto dal Ministero diceva: « La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra e mediante Decreto Reale ».

In questa dizione ci era un limite chiaro e preciso; si sapeva, che soltanto in caso di guerra era imposto un così grave onere quale è quello che si reca ad una gran massa di popolazione nel distoglierla dalle sue occupazioni necessarie ed ordinarie. Come è redatto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

invece l'articolo dell'Ufficio Centrale? Esso è redatto così: «La milizia territoriale non può essere mobilitata in tempo di guerra, nè chiamata sotto le armi per esercitazioni straordinarie che mediante Decreto Reale.» Si stabilisce quindi per questa novella formola una certa specie di eguaglianza, di condizione fra lo Stato di pace e di guerra; la condizione necessaria della chiamata non è più lo stato di guerra, ma bensì il decreto reale; dal che risulta che questa milizia territoriale può essere chiamata indifferentemente, o per caso di guerra, o per esercitazioni straordinarie. Io non so qual sia il limite che s'intende con queste parole *esercitazioni straordinarie*; so bene però che ogni movimento, ogni obbligazione diviene grave nelle sue applicazioni, quando queste hanno luogo sopra una massa così grande di popolazione quale è quella che è compresa nella milizia territoriale e che contiene in sé tutti gli elementi della vita attiva della popolazione stessa. Parmi quindi che debba dalla legge apparire chiaro il limite di questa obbligazione, perchè ogni cittadino e tutti i cittadini insieme sappiano quando ed in qual limite possa prodursi questa perturbazione della loro vita privata e della vita ordinaria della nazione, e perchè l'una e l'altra non restino esposte indistintamente alle conseguenze degli umori più o meno bellicosi dei differenti ministri che possono succedersi. Quindi per me sta che l'art. 2., quale era stato formulato dal Ministero è preciso e netto, dice senza ambagi il caso in cui è chiamata le sotto armi la milizia territoriale, il caso di guerra; e in conseguenza io lo voto perchè riconosco che in quel caso ogni individuo a qualunque condizione appartenga debba essere chiamato. Ma l'articolo 2. qual è proposto dall'Ufficio Centrale, io non lo voterei che nel caso in cui fosse detto qual è il limite di quest' appello alle esercitazioni straordinarie che può esser fatto per decreto reale; dappoichè io riconosco bensì che alcuna esercitazione prima di essere chiamati ad agire possa essere utile, ma questa utilità relativa non deve prevalere senza grandissima ponderazione sopra le necessità assolute della vita ordinaria. Io non saprei formulare una proposta in questo senso; farò solamente quella che si ponga a' voti il testo del Ministero, se l'Ufficio Centrale non riconoscendo alcun valore in questa mia osser-

vazione, dichiarasse di non volere porre alcuna limite alle possibili chiamate in tempo di pace.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha spiegato nella Relazione quale sia lo scopo che essa si è prefisso nel recare modificazione a questa parte dell'art. 2. Ad ogni modo cercherò ora di spiegarlo più chiaramente, procurando insieme di esser breve.

L'organizzazione della milizia territoriale vien fatto sopra tutta l'estensione del Regno. Si avrà col tempo una milizia altrettanto numerosa e più di quanto è numeroso l'esercito permanente. Ora, se si aspetta il caso di guerra per provare se i regolamenti che governano questa milizia sono abbastanza buoni e tali che la mobilitazione si possa compiere senza confusione, potrebbe avvenire che al momento in cui questi 300 e più mila uomini si debbano far muovere, si venisse a scoprire che manca una qualche ruota nel meccanismo della mobilitazione. Dunque l'Ufficio Centrale ha voluto dare la facoltà al Governo di provare questi regolamenti. Come si fa a provare dei regolamenti militari? Non c'è che la semplice pratica.

Il Governo potrà mobilitare parte o tutta la milizia territoriale per riprova del sistema. Certamente che il Governo non ricorrerà a questa misura che in limiti ristrettissimi, e solamente, ripeto, per provare i regolamenti; perchè è naturale che il bilancio stesso stabilisce dei limiti; limiti molto più ristretti di quello che si potrebbero assegnare in un articolo di legge.

Quando il Ministro della Guerra non avrà danari, non chiamerà la milizia territoriale. Ora, questi danari da chi dipende il concederli? Dipende dal Parlamento. Bisogna che il Ministro abbia la somma necessaria stanziata in bilancio, se vuole mobilitare una parte qualunque della milizia territoriale, e questa somma la dovrà domandare al Parlamento. È il Parlamento stesso che quindi stabilirà il limite; ma è impossibile in un articolo di legge porre delle condizioni assolute; ciò dipende dalle circostanze, dipende essenzialmente dai mezzi che si hanno disponibili. Certamente che se i mezzi fossero molto esuberanti, credo che l'onorevole signor Ministro farebbe assai bene, tutti gli anni, a fare una prova di questa mobilitazione;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

sarebbe sempre un esperimento che gioverebbe assai per il caso in cui la mobilitazione fosse necessaria ed urgente.

Ma è certo che il Ministro non ricorrerà a questa facoltà, se non in quella piccola porzione in cui crederà di poterlo fare, ossia per la somma che avrà stanziata in bilancio, e che non potrà essere molto grossa.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io aveva ben lette queste spiegazioni nella Relazione dell'Ufficio Centrale, ciò non pertanto esse non mi chiariscono sopra l'obbligo dell'individuo che risulta dal progetto di legge in discussione.

L'onorevole Relatore dice che il limite è imposto dalla finanza, dalla quantità dei mezzi che si possono disporre; tutti questi, lo riconosco, sono mezzi indiretti che hanno un gran valore; ma quando si tratta di imporre un'obbligazione a un numero così esteso di cittadini nel quale sono comprese ogni sorta di combinazioni, di bisogni, di doveri, d'interessi, i mezzi indiretti non bastano.

Un onere che può essere tollerabile sopra 100 mila persone diviene insopportabile sopra un milione, perchè il numero dei casi che sono compresi sotto quell'onere è infinitamente maggiore.

Questa è la ragione perchè quanto più una legge si applica sopra grandi masse, deve essere limitata alla stretta necessità e precisa. Sta bene che, in tempo di guerra, ognuno non risparmi l'opera sua, sia pure la sua vita *pro aris et focis* per la patria sua. Ma per le esercitazioni la cosa è ben diversa; se in un certo limite possono essere utili, al di là di quel limite possono dipendere ed avere più o meno ragione d'essere dall'opinione e dagli umori di un comandante generale, e sia pure del Ministro.

Vedo dalla risposta dell'onorevole Relatore che l'Ufficio Centrale non sembra disposto a fare alcuna modificazione, per introdurre qualche cosa di più esplicito in quest'articolo; e purtuttavia parmi indispensabile che sia aggiunta una qualche disposizione per porre un limite alla chiamata sotto le armi che possa farsi in tempo di pace.

PRESIDENTE. Non fa ella alcuna proposta?

Senatore VITELLESCHI. Domanderei che fosse

posto ai voti il primo comma come è stato proposto dal Ministero.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Anch'io mi associo alla proposta dell'onorevole Vitelleschi, di sostituire il primo comma ministeriale all'altro dell'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Dichiaro che faccio questa proposta perchè non si trova altro modo di limitare l'eventualità di queste esercitazioni, che riconosco possano riescire in alcun caso di una incontestabile utilità; ma non potendo porci un limite, è preferibile la forma pura e semplice del Ministero; quindi propongo che sia posta ai voti.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'onorevole Vitelleschi mi ha chiesto quale era l'obbligo che s'imponesse in questo articolo ai cittadini; certamente esso non può essere altro che quello di accorrere alla chiamata quando è fatta per decreto reale. In quanto al diritto del Ministero di chiamare le classi territoriali per semplice esercitazione, è difficile precisare, come vorrebbe l'onorevole Vitelleschi. D'altronde non vi è certo il pericolo che possa essere chiamato, come egli teme, un milione d'uomini, sia perchè non vi sarebbero i quadri, sia perchè sarebbesi privi dei denari necessari a tale mobilitazione.

L'Ufficio Centrale non potrebbe accettare quindi di sostituire al suo capoverso il capoverso originariamente proposto dal Ministero, perchè esso esclude la facoltà di sperimentare la mobilitazione. Però se l'onorevole Senatore Vitelleschi la ritenesse sufficiente, non sarebbe l'Ufficio Centrale alieno dall'introdurre una modificazione all'articolo da lui proposto col dire: *ne chiamata sotto le armi per esercitazioni straordinarie per più di otto giorni, se non mediante decreto reale.*

PRESIDENTE. Si contenta di questa modificazione l'onorevole Vitelleschi?

Senatore VITELLESCHI. Io non so se un breve

indugio possa recar danno. Non crederei, da poi-
chè la legge non si voterà certo oggi; io quindi
proporrei il rinvio all'Ufficio Centrale dell'arti-
colo per non rischiare di formularlo troppo leg-
germente.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Ministero non aveva
nella redazione di quest'articolo, fissato altro
obbligo che quello pel caso di guerra. Vi era
poi l'articolo 8 che dava al Governo la facoltà
di chiamare i militi non istruiti per una volta
sola e per non oltre i 30 giorni. In seguito
però all'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale, il
Ministero accettò la nuova redazione.

Le osservazioni peraltro dell'onorevole Vi-
telleschi hanno un valore reale. Colla nuova
redazione dell'articolo, sta nel fatto che il Go-
verno varrebbe ad avere la facoltà di chiamare
anche per cinque o sei mesi questa milizia. È
ben vero che questa disposizione avrebbe pur
sempre il suo correttivo nella spesa che occor-
rerebbe per chiamare la milizia stessa, spesa
che ammonterebbe a non meno di due milioni
al giorno: onde, quando anche si stabilisca
che la durata per cui sarà tenuta sotto le ar-
mi, non eccederà gli otto giorni all'anno, sic-
come sono 16 milioni che converrebbe stan-
ziare in bilancio per valersi di questa facoltà,
io credo che passerà del tempo ancora avanti
che si sia disposti a portare quest'aumento
alle spese militari.

Per evitare il pericolo temuto dall'onorevole
Vitelleschi, io accetto volentieri la proposta del
Relatore, di modificare cioè l'articolo, indicando
in esso, che la milizia territoriale non potrà
essere chiamata per più di otto giorni od anche
meno se si creda.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Vitelleschi
se è soddisfatto della modificazione che si in-
trodurrebbe, di limitare cioè la chiamata sotto
le armi ad otto giorni, oppure se insiste perchè
l'articolo sia rinviato all'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI. A me pare che il rinvio
all'Ufficio Centrale sarebbe partito più conve-
niente. Se l'Ufficio Centrale non sente il biso-
gno di essere più sicuro nel precisare il numero
dei giorni da assegnarsi per le esercitazioni an-
nue eventuali, aderirò alla proposta degli otto
giorni; ma faccio riflettere che il Ministro della
Guerra ammette la supposizione che se ne possano

assegnare anche meno; e trattandosi di sog-
getto così importante, sarebbe opportuno che
l'Ufficio Centrale si consultasse maturamente
prima di decidere.

Credo poi che sarebbe anche bene che l'ar-
ticolo fosse tranquillamente riveduto dall'Ufficio
Centrale affinché esso lo potesse disporre in
relazione alla nuova modificazione. Credo che
sarà necessario di rifonderlo anche per la di-
zione. Io non insisto ulteriormente; ma se l'Uf-
ficio Centrale accettasse di rivederlo, io me ne
chiamerei più soddisfatto.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore
Menabrea.

Senatore MENABREA. Io risponderò all'onore-
vole Senatore Vitelleschi, che l'Ufficio Centrale
ha le sue idee molto chiare relativamente a
questo articolo.

L'Ufficio Centrale non intendeva che potesse
il Ministero chiamare per alcuni mesi sotto le
armi la milizia territoriale, ma soltanto intese
a far sì che il Ministero avesse la facoltà di
chiamare sotto le armi alcune classi, alcune
categorie della milizia territoriale, quelle tante-
ciò, che erano necessarie, prima di tutto, per
mettere a contatto gli uomini coi loro capi ri-
spettivi; secondariamente, per vedere in qual
modo funzionavano i quadri. Senza dubbio l'ono-
revole Senatore Vitelleschi riconoscerà che il
voler chiamare, al momento della guerra, una
quantità di individui che debbono costituire la
milizia territoriale, senza che essi sieno mai
stati messi insieme sotto le armi e sottoposti
ai loro superiori, non sarebbe cosa vantaggio-
sa; per cui è necessario che di quando in
quando quegli individui che formano la milizia
territoriale conoscano i loro capi, e nello-
stesso tempo si veda in qual modo può funzio-
nare il meccanismo che regge questa nuova
istituzione.

Ora, io credo che otto giorni, o anche meno
se si crede, saranno bastanti per raggiungere
questo scopo.

Sono dunque d'avviso, che l'articolo, come
è stato proposto, sia abbastanza chiaro e suffi-
ciente allo scopo che ci proponiamo, e credo
inoltre che sia inopportuno di rimandare l'esame
di quest'articolo all'Ufficio Centrale, inquanto-
chè questo avrebbe per risultato di ritardare
la discussione di una legge che mi pare assai

importante, imperocchè essa viene a completare il nostro sistema generale di difesa.

L'Ufficio Centrale quindi non crede, come pareva, che sia necessario il rinvio di questo articolo, e nello stesso tempo pregherebbe l'onorevole Senatore Vitelleschi di non volere insistere nella sua proposta. Se ne potrà al più modificare la dicitura e limitare il tempo della chiamata sotto le armi.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA Io mi associo volentieri alla raccomandazione dell'onorevole Senatore Menabrea.

Siamo prossimi alla fine dell'anno; se questa legge fosse votata domani al più tardi dal Senato, come sarebbe sperabile, io potrei forse ancora presentarla alla Camera dei Deputati ed ottenere che sia dalla medesima riesaminata ed approvata in questo scorcio di sessione. Diversamente questa speranza non potrà più aversi; onde fo istanza che l'articolo non sia rimandato all'Ufficio Centrale, unendomi in ciò alla proposta dell'onorevole Menabrea.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Dopo le dichiarazioni esposte da uomini così autorevoli, io non insisto perchè sia rimandato l'articolo all'Ufficio Centrale.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. In seguito a più matura considerazione, l'Ufficio Centrale prega l'onorevole Presidente di rimandare la votazione di questo articolo alla fine della legge; nel frattempo esso verrà modificato in modo che vi sia la chiarezza del concetto e la purezza della lingua.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni alla proposta dell'onorevole Menabrea, si intenderà approvata e si procederà alla discussione dell'articolo 3. che è così concepito :

Art. 3.

L'ordinamento tattico delle diverse armi della milizia territoriale di ciascun distretto militare, verrà determinato per decreto reale. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 4.

Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per Decreto Reale, a proposta del Ministro della Guerra, e sono scelti :

a) Per tutti i gradi : fra i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'esercito ;

b) Pei sottotenenti : fra i sott'ufficiali provenienti dall'esercito permanente e dalla milizia mobile, o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per Decreto Reale.

I cittadini, di cui all'alinea precedente, potranno, nella prima formazione della milizia territoriale, essere anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.

I sott'ufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima.

(Approvato.)

Art. 5.

I ruoli degli ascritti alla milizia territoriale sono tenuti dai comandanti dei distretti militari e dai sindaci dei comuni.

(Approvato.)

Art. 6.

In caso di chiamata sotto le armi la truppa della milizia territoriale, oltre alle armi ed alle munizioni da guerra, sarà provveduta, a spese dello Stato, di speciale divisa o di distintivi militari, come verrà determinato con Decreto Reale.

(Approvato.)

Art. 7.

Agli uomini della milizia territoriale chiamati in servizio sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

(Approvato.)

Art. 8.

Gli ascritti alla milizia territoriale che non abbiano servito precedentemente nell'esercito permanente o nella milizia mobile, e che non comprovino, mediante esame, di conoscere il maneggio del fucile adottato per la milizia territoriale e le prime istruzioni del soldato, possono, per ordine del Ministro della Guerra, essere chiamati all'opportuna istruzione, ma per non più di trenta giorni.

(Approvato.)

Art. 9.

Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per le dispense che in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Anche su quest'articolo io ho detto che non avrei fatto proposte, e per verità io mi perito di farne; ma parmi che anche in quest'articolo non si sia provveduto abbastanza alle esigenze della vita sociale.

In questo articolo si contempla il caso della chiamata sotto le armi di tutte le classi e di tutte le categorie; ma in questo caso chi dovrà rimanere a casa per i bisogni della vita ordinaria? A questo si provvede per mezzo di dispense; secondo me, non si tratta di dispense o di eccezioni, ma di provvedervi in modo normale e stabile, a fine che non vengano perturbati i servizi pubblici, e le funzioni della vita ordinaria. Parmi quindi che anche in questo articolo sarebbe il caso che si dicesse qualcosa di più deciso, di più positivo, che non sia l'accennare alle semplici dispense.

Io non sono competente nelle quistioni militari, e quindi non saprei esattamente quali demarcazioni e qual forma si debba adottare; ma ho voluto far avvertire questa che a me pare una gran lacuna in una legge che dispone sulla leva in massa. Se il Senato non crede tener conto delle mie osservazioni, passerò oltre; se crede invece che sieno meritevoli di qualche considerazione, l'Ufficio Centrale potrà formulare quel che possa proporsi per provvedere ad interessi così legittimi e così vitali per legge, invece di lasciarli in balia di provvisori eccezionali.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Il servizio militare sia nell'esercito permanente, sia nella milizia mobile, sia in quella territoriale è definitivamente stabilito fino al 39. anno dalla legge 9 giugno 1873. L'obbligo del servizio rimane dunque fissato per tutti indistintamente da quella legge. Ma siccome il Ministero ebbe appunto a considerare che per quest'obbligo tutti gli uomini validi fino al 39. anno sarebbero stati chiamati sotto le armi, e che ciò avrebbe potuto

inceppare l'andamento di taluni servizi speciali, che sarebbero rimasti sospesi, così ha creduto di introdurre in questa legge una disposizione, che gli desse facoltà d'accordare delle dispense affatto temporanee nell'interesse del pubblico servizio. Non si tratta dunque d'un'esenzione vera. Non lo è perchè, come ho già indicato, la legge impone l'obbligo del servizio. Tutti coloro che una volta avevano diritto all'esenzione, adesso passano alla terza categoria, e quindi formano parte, se sono validi, della milizia territoriale; nè ciò si vuol mutare. Solo coll'articolo proposto si verrebbe a stabilire che alcuni possano essere dispensati dal raggiungere le bandiere affinché i servizi pubblici possano continuare ad agire. L'articolo, come era proposto dal Ministro, diceva che sarebbero stabilite con decreto reale le dispense. L'Ufficio Centrale ha creduto che fosse meglio introdurre una piccola modificazione per determinare che queste dispense non verranno fatte individualmente alle persone, ma bensì agli Uffici a cui serve la persona.

Ma il volere introdurre la specificazione di queste norme nella legge, sarebbe pericoloso. Quando una legge scende troppo ai particolari, nasce l'inconveniente che ciò che nella legge non è compreso, s'intende escluso.

Una professione adunque che si fosse dimenticata nell'enumerazione, verrebbe ad essere esclusa dal beneficio della dispensa. Il decreto reale stabilirà appunto quali sono le professioni le quali si crede che debbano essere dispensate; e poi forse potrà stabilire anche soltanto in quali casi la dispensa dovrà applicarsi.

Forse il caso dell'applicazione non si verificherà che da qui a molti anni; come si farebbe fin d'ora a provvedere in modo esatto? Crede perciò l'Ufficio Centrale che l'articolo, come è, soddisfi alle necessità della pratica e quindi doversi mantenere.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni rileggo l'articolo 9.

Art. 9.

Con Decreto Reale saranno stabilite le dispense che in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO II.

Della Milizia Comunale.

Art. 10.

Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, e sono od hanno titolo per essere elettori comunali a senso del Capo 2 della legge 20 marzo 1865, allegato A, N. 2248, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune rispettivo, col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Ministero ammette l'aggiunta che è stata fatta a quest'articolo al fine di escludere dalla milizia comunale coloro che abbiano commesso infrazioni alla legge, ma gli pare che la espressione « sono esclusi da questi ruoli gli ammoniti ed i condannati per reati » possa escludere dalla milizia comunale tutti coloro che abbiano contravvenuto in qualsiasi modo anche lievemente alla legge, e perciò proporrebbe quest'altra dizione:

« Sono esclusi da questi ruoli gli ammoniti ed i condannati per delitti e crimini contro le proprietà. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. L'Ufficio Centrale accennò nella sua Relazione aver ritenuto *vantaggioso* di accennare all'articolo 16 del Codice civile per determinare quale, nel suo concetto, debba essere il *domicilio*; ma nella dizione da esso adottata vi sarebbero anzitutto due ambiguità, di forma che è necessario di togliere. L'articolo riformato dice: *a termini del 1° capoverso*; l'art. 17 del Cod. Civ. è diviso in due parti; ma veramente *capoverso* nel linguaggio legislativo, è parola adottata per indicare quella parte di un articolo, che con un *alinea* o *capoverso*, succede a quella parte da cui comincia l'articolo medesimo, e che si direbbe piuttosto *principio*; quindi, nell'articolo 16, dicendo: *1° capoverso* si indica quello che forma la seconda parte.

Questa non è che una osservazione in certo

modo materiale ed è per essere sempre consentanei a ciò che la legge stabilisce in simili casi; però vi è un'osservazione di sostanza. L'Ufficio Centrale vorrebbe che il servizio fosse determinato dal *domicilio*, di cui si parla nella prima parte dell'articolo 16; sembra invece, che seguendo le norme che si tennero sempre in leggi consimili nell'articolo 9 della legge sulla Guardia nazionale del 1. marzo 1848 che usava le parole: *il domicilio reale*, converrebbe attenervisi, appunto per escludere le differenze che si possono fare intorno alla condizione del *domicilio civile*. Questione di competenza dei tribunali ordinari, e con molteplici conseguenze, estranee alla presente legge, nella quale si deve stare al fatto, quello che precisamente è indicato nel *1. capoverso* dell'articolo 16: « *La residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale.* » Sembra adunque molto più opportuno riferirsi al vero *primo capoverso*, e invece di *domicilio*, scrivere *dimora abituale*.

Così si farebbero cessare due incongruenze, una di forma, l'altra di sostanza.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Io aveva chiesta la parola precisamente per fare la proposta che ha fatto l'onorevole Senatore Ferraris, per proporre cioè, che si sostituisca la parola *residenza* alla parola *domicilio*, perchè il Codice civile all'art. 16 dice appunto: che la *residenza* è nel luogo *in cui la persona ha la dimora abituale*.

Dall'usare la parola *domicilio* possono nascere molti inconvenienti. Può, per esempio, avvenire il caso di uno, il quale conservi il domicilio legale nel proprio paese, e che per ragioni d'impiego vada a stabilire la sua residenza in un altro paese, e stia assente dal domicilio legale la maggior parte del tempo, recandovisi soltanto quando si tratti di elezioni politiche. Posto tal caso, l'individuo in questione sarà esente dall'obbligo della milizia comunale nel luogo dove ha la dimora abituale, e sarà invece iscritto nella milizia del comune, dove ha il suo domicilio legale, ma dove si reca appunto rarissime volte e dove, per conseguenza, non potrà mai prestare servizio: ciò che costituirebbe uno scorcio ed anzi una ingiustizia. Mi sembra pertanto che la proposta dell'onorevole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Senatore Ferraris sia molto ragionevole, più conforme anche al Codice, e che con essa si eviterebbero molti inconvenienti che altrimenti potranno verificarsi.

Io mi associo dunque alla proposta dell'onorevole Ferraris.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. In quanto all'osservazione dell'onorevole Ferraris di dire: 1.^a parte dell'art. 16 invece di *capoverso*, io non ho nulla in contrario. La ragione per cui l'Ufficio Centrale ha introdotto questa disposizione, è che questi individui che formano parte della milizia comunale sono, o per una ragione o per l'altra, provenienti dall'esercito permanente, oppure appartengono alla terza categoria.

I ruoli di questa milizia sono tenuti presso il comune dove l'individuo ha il domicilio civile, perchè è in quel comune che ha soddisfatto alla leva.

Il Sindaco dopo aver condotto i suoi iscritti alla leva ha annotate sulla lista tutte le indicazioni necessarie, e l'assegnamento alla prima, seconda e terza categoria. Da questo può ricavare il ruolo della milizia comunale. Mentre nel Comune dell'ordinaria residenza dell'individuo chi lo chiamerebbe in servizio? Il Sindaco no, perchè dei ruoli non ne ha. Bisognerebbe allora che il Sindaco del comune d'origine, quando uno si muove dal suo paese nativo, trasmettesse al Sindaco del luogo dove va ad abitare, le indicazioni della categoria a cui questo individuo appartiene! Sarebbe uno sconvolgere completamente tutti i ruoli, perchè ad ogni momento bisognerebbe fare delle variazioni.

Nella legge della Guardia nazionale questo inconveniente non avveniva. Adesso, se un individuo vuol trasportare da un comune all'altro la sua residenza, non è obbligato ad avvertire il Sindaco; va in altro comune, vi rimane quanto gli talenta senza avvertire il Sindaco del comune donde parte, nè quello del comune dove arriva.

Dunque il Sindaco del comune d'origine non potrebbe avvertire il Sindaco del luogo dove quell'individuo si trasporta.

La legge sulla Guardia nazionale prescriveva che ciascuno fosse iscritto nel luogo della sua residenza; ed era infatti iscritto perchè la legge di pubblica sicurezza obbligava il pro-

prietario della casa dove questo andava ad abitare a notificarlo; e naturalmente, appena notificato, veniva iscritto nei ruoli della Guardia nazionale.

Anche adesso certamente il Sindaco potrebbe sapere se un individuo è venuto a stare in paese; ma non può conoscere se esso sia compreso in qualche categoria d'iscritti alla milizia comunale; non ha nemmeno cognizione se si trovi nel caso di poter esserne escluso.

Ciò non lo sa che il Sindaco del comune dove l'individuo ha il domicilio civile; e lo sa, non per altra ragione, che pei ruoli fondati sulla lista di leva che egli solo possiede.

In quanto poi alla modificazione proposta dall'onorevole Ministro dell'Interno all'ultimo paragrafo, l'Ufficio Centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Insistono gli oppositori nelle loro proposte?

Senatore FERRARIS. Mi duole di non potere aderire alle spiegazioni date; il *domicilio civile* è quello che è stabilito secondo le leggi civili; il *domicilio della leva* è quello del luogo in cui un cittadino è nato, e nella cui lista si trova compreso; e frequentemente succede, massime nelle traslocazioni di famiglie, che un tale nato eventualmente in una data località si trovi in un'altra o per origine, o per dimora abituale; ivi può trovare di sua convenienza di subire l'esame della leva. Un terzo caso: un individuo nato in un comune e che ivi ha pagato il debito di leva si trasferisce successivamente in un altro comune. La milizia comunale, giusta l'art. 12, può essere chiamata dal Sindaco o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza. In qual modo il Sindaco potrà regolarsi nel chiamare uno che figura ne' ruoli domiciliato nel suo comune, mentre quel tale ha la sua residenza abituale in un comune grandemente lontano? È a ciò che deve provvedere la legge, se pure vuol conseguirne lo scopo; il Sindaco, quando occorre, deve avere sotto mano i suoi uomini per disporre a pro dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza. La *residenza* è un *fatto*; il *domicilio* è una questione: il *fatto* si può determinare in via amministrativa, il *domicilio* legale non può essere determinato se non per sentenza dell'autorità giudiziaria.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io debbo far presente al Senato che il Ministero nella sua prima redazione aveva messo la *residenza abituale*; ma meglio esaminate le cose, ebbe a convincersi che tenendo per base la *residenza*, anzichè il *domicilio*, ne sarebbero nati tali e tanti inconvenienti da sconvolgere interamente tutto il sistema.

Per spiegare il mio concetto, devo qui fare un'osservazione. Esaminando il servizio che dovrà prestare la milizia comunale, noi cadiamo facilmente nell'errore che esso abbia ad essere come quello della Guardia Nazionale, la quale aveva realmente un servizio assai pesante.

La milizia comunale non sarà invece chiamata che eventualmente nei casi straordinari per servizio di sicurezza, specialmente nei piccoli comuni, in rinforzo dei Carabinieri in certe date circostanze; non sarà insomma un servizio generale che dovrà prestare come già quello della Guardia nazionale, e quindi gli individui che vi appartengono sarà difficile che ricorrano allo spediente di far credere di avere domicilio legale in una sede e la residenza in un'altra, per esimersi da questo servizio eventuale. Il caso si riscontrerà bensì, che realmente uno risieda in altro luogo che quello del suo domicilio legale; ma non sarà certo che egli lo faccia per esentarsi da un servizio di poco o nessun peso.

Ma vi ha poi un'altra considerazione da fare, ed è, che gli individui della nuova milizia comunale appartengono tutti all'Esercito. Ora, noi abbiamo assolutamente bisogno che i registri dell'Esercito vadano d'accordo con quelli dei comuni. Senza di ciò ne nascerebbe una vera confusione. E siccome i registri dell'Esercito sono tenuti per domicilio legale, taluno, per cambiare questo suo domicilio, deve fare un atto speciale; informarne il Comando del Distretto, il quale fa poi eseguire il trasferimento. Farò il caso di me stesso. — Io sono domiciliato a Novara, ma la mia residenza è in Roma; per la leva però, dovrei sempre appartenere a Novara, e non potrei cambiare senza un regolare atto, il quale muti il mio domicilio civile.

Ora, se mettiamo invece che un individuo possa essere iscritto nell'Esercito in Novara, ed alla milizia in Roma, come comprendesi, non potrà venirne che confusione, ed il van-

taggio che si otterrà da una parte, sarà di gran lunga inferiore al male certo che si creerà dall'altra.

Osservo inoltre che quando uno si trova lontano dalla sede del suo domicilio, non incorre in veruna pena se non si presenta a fare il servizio, cui sia chiamato, come è detto in uno dei seguenti articoli, purchè giustifichi l'assenza. Per tutte queste considerazioni, io conchiudo non potersi ammettere la proposta dell'onorevole Senatore Ferraris, come quella che darebbe luogo a molti inconvenienti ed a gravi complicazioni inevitabili, se i ruoli dei Comuni non sono in perfetto accordo con quelli dei Distretti.

Una volta, quando l'Esercito era piccolo, sarebbe stato più facile un tal sistema; ma ora che il numero degli appartenenti all'Esercito è considerevolmente accresciuto, se i ruoli non sono tenuti con la maggiore regolarità ed uniformità, si possono poi incontrare delle difficoltà assai gravi in tempo di guerra; epperò io pregherei l'onorevole Ferraris di non insistere nella sua proposta e di accettare l'articolo come è stato formulato dall'Ufficio Centrale, giacchè, senza aggravare per nulla la condizione degli individui della milizia comunale, soddisfa ad una necessità per l'ordinamento generale dell'Esercito.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io non voglio recare impicci, nè far nascere una vera confusione come diceva l'onorevole signor Ministro. Solo dirò che allorquando il Sindaco di Novara vorrà chiamare un distinto generale, se ivi non troverà il generale Ricotti nel suo territorio, come farà a venirlo cercare a Roma?

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 10.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la proposta dell'onorevole Senatore Ferraris, di dire cioè: *a termine della prima parte dell'articolo 10, piuttosto che: del primo capoverso.*

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 10 così modificato:

Art. 10.

Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune ove hanno il loro domicilio civile a termine della prima parte dell'art. 16 del codice civile, col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale.

Chi approva questa prima parte dell'articolo 10, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo la seconda parte.

Sono esclusi da questi ruoli gli ammoniti ed i condannati per reati.

PRESIDENTE. Chi approva questa seconda parte dell'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 11.

Art. 11.

Gli iscritti sul ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non sieno già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io debbo fare su quest'articolo un'osservazione analoga a quella che ho fatto sul secondo articolo della legge.

Veramente credo che la mia osservazione cadrebbe più in acconcio sull'articolo 15, ma siccome il principio è stabilito nell'articolo 11, così stimo sia opportuno parlarne ora che quest'ultimo articolo è in discussione; l'Ufficio Centrale vedrà se sia il caso di dover modificare l'articolo 15, qualora accettasse quello che io vado a proporre.

Anche qui è detto che « gli iscritti sul ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo o circostanza, quando non sieno già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale, es-

sere individualmente chiamati in servizio armato». Nell'articolo seguente è detto: « Le chiamate di cui nell'articolo precedente, sono fatte dal Sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità » quindi da questo secondo articolo risulta che il Sindaco, sia per invito dell'autorità di pubblica sicurezza, sia di propria autorità può quando vuole chiamare sotto le armi i militi comunali, purchè loro dia quella tenue paga indicata nell'articolo 15.

A questa illimitatissima facoltà l'onorevole Ministro opponeva il calcolo delle probabilità, ritenendo che queste chiamate si verificherebbero molto di rado. E questo può essere vero, anzi è vero per i grandi centri; ma chi può rispondere di quello che faranno i Sindaci di tanti piccoli Comuni, e sono parecchie migliaia, quando o per timori più o meno giustificati o per apprezzazioni più o meno giuste di convenienza, si sentiranno di avere la facoltà di chiamare i cittadini sotto le armi? Ma chiamare i cittadini sotto le armi vuol dire disturbare i loro interessi, vincolare la loro libertà! Mi si dirà che il Sindaco non potrà ritenerli sotto il servizio più di otto giorni; ma questo limite è solamente nel senso della continuità, e quindi niente vieta che poco tempo dopo si possano richiamare per altri otto giorni se qualche preoccupazione del Sindaco gli faccia credere che sia opportuno. Questa mia considerazione deve avere tanto più peso quanto che in questo articolo si tratta di un servizio bensì importante, ma molto meno importante di quello della milizia territoriale, il quale riguarda eventualità così gravi come quelle di una guerra e della difesa dello Stato; qui non si tratta che di un servizio ordinario, pel quale già avete il servizio di pubblica sicurezza, e non presenta condizioni tali da richiedere un gravame così oneroso e così illimitato per i cittadini.

Io quindi domanderei all'Ufficio Centrale se crede che sia il caso di limitare quest'obbligo di ogni abitante del comune, in una misura che ciascuno di essi possa sapere quale sia la prestazione d'opera della quale è debitore verso il comune stesso in un'epoca determinata, per esempio nello spazio di un anno. Quando l'Ufficio Centrale trovi ragionevole di aggiungere questa modificazione all'articolo 15, lascierei ad essa il giudicare se ciò possa indurre di

necessità alcuna modificazione nell'art. 11 che stabilisce il principio generale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE La parola è all'onorevole signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non credo che si possano verificare gli inconvenienti a cui ha accennato l'onorevole Vitelleschi. Se il Sindaco avesse facoltà di chiamare sotto le armi la milizia comunale nella sua qualità d'amministratore del Comune, allora certamente, quando eccedesse in queste chiamate, difficilmente l'Autorità superiore potrebbe moderarlo. Ma è detto qui, che il sindaco può chiamare la milizia comunale quando disimpegna le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza; in conseguenza egli è interamente sotto la dipendenza degli altri Ufficiali di Pubblica Sicurezza che gli sono superiori. Qualora quindi accadesse che un sindaco per mero capriccio chiamasse e mantenesse sotto le armi un numero straordinario di militi della milizia comunale, è certo che l'Autorità superiore, avvertita di questo fatto, non mancherebbe di impedirglielo, giacchè avrebbe usato di questa facoltà nella qualità d'ufficiale di pubblica sicurezza, per la quale egli è sottoposto alla direzione ed agli ordini che gli vengono dal Sottoprefetto o dal Prefetto.

Ma vi è ancora un altro vincolo che impedirà ai sindaci di valersi in modo eccessivo di questa loro facoltà, ed è quello del pagamento.

È naturale, che il sindaco, perchè possa pagare i militi che chiama sotto le armi, bisogna che abbia dei fondi; ora, quando il sindaco chiederà al Consiglio comunale lo stanziamento in bilancio dei fondi per le spese occorrenti al servizio della milizia, è naturale che dovrà giustificare la probabilità che nell'anno si verifichi questo bisogno, nè il Consiglio comunale vorrà così facilmente accordare fondi al di là di quanto possa essere necessario. Io credo dunque che questi due vincoli bastino per togliere ogni pericolo sull'abuso che si possa fare delle facoltà, che coll'articolo 11 vengono date ai sindaci. Ed è per questo riflesso che il Ministero accettò nell'altro ramo del Parlamento questo articolo e lo raccomanda all'approvazione del Senato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Confesso che non mi posso completamente arrendere alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro dell'Interno. Quando io ho calcolato le probabilità che un Sindaco si valga troppo largamente del disposto di questo medesimo articolo, non ho contemplato alla veste che indossa più particolarmente nel momento che prende tali disposizioni, ma bensì alla persona stessa del Sindaco indipendentemente dalla veste che porta, e quindi alle gran quantità d'individui di differente grado d'intelligenza, e perciò di differente grado di responsabilità che si possono trovare in quel caso. Che anzi, ammettiamo pure che sia la stessa autorità di pubblica sicurezza....

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... che si valga direttamente di quella facoltà; ebbene anche a questa io ritengo, debba mettersi uno stretto limite quando domanda una contribuzione straordinaria d'opera da parte dei cittadini, anche in presenza di flagrante necessità. Parmi quindi, che quanto ha detto l'onorevole Ministro dell'Interno non escluda la possibilità che, o per leggerezza o per eccessivo zelo d'un Sindaco od anche di un Ufficiale di pubblica sicurezza, possa essere talvolta richiesta ingiustamente o indiscretamente l'opera di operai, di contadini o di altra gente, cui troppo torni prezioso il tempo onde procurarsi i mezzi per la vita, e per i quali, come per tutti, la libertà ha un prezzo inestimabile.

Venendo alla questione finanziaria, noi conosciamo troppo bene le abitudini dei comuni per non sapere come un Sindaco abbia sempre qualche cosa di disponibile, non fosse che per il famigerato articolo 93, quando intende di voler eseguire le sue volontà. I Consigli hanno l'animo proclive ai *bill* d'indennità. Il lasciare quindi tutti i cittadini del Regno sotto questo incubo di poter essere chiamati, indipendentemente dal servizio militare che già prestano...

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... anche per un servizio che può essere utile, ma la di cui utilità deve essere giudicata da ufficiali numerosissimi e di diversissima cultura e responsabilità morale, parmi sia lasciare troppo largo limite all'arbitrio personale e non rispettare abbastanza il valore della libertà individuale. Su questo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

articolo 11, io non faccio alcuna proposta per la ragione che non mi pare sia assolutamente necessario di farla qui, quantunque io avessi richiesto eventualmente su questo soggetto l'avviso dell'Ufficio Centrale; ma mi riservo di fare una proposta all'articolo 15 per cambiare gli otto giorni consecutivi in un limite più assoluto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gadda.

Senatore **GADDA.** Io apprezzo molto le osservazioni esposte dall'onorevole Ministro dell'Interno; però non posso dissimulare che vi sia qualche pericolo nell'accordare ai sindaci la facoltà di chiamare in servizio armato la milizia comunale. Noi dobbiamo considerare che i sindaci, i quali esercitano le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, sono quelli dei piccoli comuni, dei luoghi distanti dalle città, e questi potranno agire alcune volte molto capricciosamente, per cui questa è una misura pericolosa.

È vero che in quest'articolo ne abbiamo la difesa, in quanto che il sindaco sarà trattenuto dalla spesa e dal bilancio.

Questo rimedio se renderà rari i casi di abuso, non li impedisce, e ogni volta che un sindaco avrà volontà di trasmodare, trasmoderà.

Il limitare il numero dei giorni non è opportuno, perchè non si può prevedere per quanto tempo occorrerà chiamare la milizia comunale per servizio di pubblica sicurezza. In un comune basteranno 8 giorni, in un altro vi vorranno molti giorni, mentre in un altro non occorrerà di chiamare la milizia comunale.

Io credo che un rimedio a questo male si dovrebbe trovare nel temperare le attribuzioni del sindaco; nel fare in modo che il sindaco non possa chiamare a suo capriccio e talento, senza domandare il permesso all'autorità superiore; basta un telegramma, basta una richiesta per ottenere l'autorizzazione dell'autorità superiore. Quando si vincola il sindaco a domandare l'autorizzazione dell'autorità provinciale per adottare una misura di pubblica sicurezza, non credo che il pericolo accennato sussisterebbe ancora.

Quindi io proporrei che in questo caso l'iniziativa del sindaco debba esser subordinata all'autorizzazione dell'autorità provinciale. In questo senso io pregherei di modificare la proposta dell'onorevole Ministro.

MINISTRO DELL'INTERNO. Debbo dichiarare che le proposte fatte dagli onorevoli Senatori Vitelleschi e Gadda, falserebbero interamente lo scopo per cui questa legge è stata modificata e ridotta nei termini in cui venne ora presentata al Senato.

Il concetto dal quale è partito il Ministero, nell'accettare le modificazioni proposte a questa legge fu questo :

Noi abbiamo nel Regno tre gradi di autorità di pubblica sicurezza. L'autorità centrale, l'autorità provinciale e l'autorità locale. L'autorità locale nella maggior parte dei casi, tranne i capoluoghi di mandamento dov'è un delegato è concentrata nel sindaco del comune.

E quali mezzi ha il sindaco per adempiere a questo dovere? Qualche guardia campestre.

Egli si trova a fronte di ladri, a fronte di turbamenti di ordine pubblico, ed è obbligato a provvedere, ha la responsabilità del provvedere, e non ha che qualche guardia campestre a sua disposizione.

Questa condizione di cose è veramente anomala. Il sindaco non può essere ritenuto responsabile della sicurezza pubblica, e della tranquillità del Comune, se non ha i mezzi per provvedere.

Sarebbe quindi di grandissima utilità che il sindaco, ogni volta che si trattasse di turbamento dell'ordine pubblico e principalmente quando si trattasse di attentato alla proprietà, avesse un mezzo di prontamente provvedere, senza aspettare che la forza gli venga da luoghi più lontani; ed anche quando il sindaco possa contare sopra il sussidio dell'arma dei Reali carabinieri, bisognerebbe che ai pochi carabinieri che sono destinati in ciascuna stazione, il sindaco potesse al bisogno aggiungere il numero di militi necessario a fare una operazione contro ladri di campagna, o contro gli autori di qualche grave reato.

Perchè il sindaco possa valersi della milizia comunale in questo modo è evidente che gli si deve accordare la facoltà di chiamarla sotto le armi. Se quando accade un reato il sindaco deve scrivere al sotto-prefetto, e notino, Signori che non sempre il sindaco ha a disposizione l'uso del telegrafo, e mandare un espresso per domandare la facoltà di chiamare cinque o sei uomini, per andare in cerca dei ladri, la facoltà diventerebbe illusoria.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

D'altronde quale innovazione simile disposizione porterebbe allo stato attuale? Oggi il sindaco può chiamare sotto le armi la Guardia nazionale senza che il Comune la paghi, e quindi non ha quel limite nel suo bilancio a cui io accennavo, e che non potrà poi eccedere senza giustificare davanti al Consiglio l'eccesso di spesa.

Per queste ragioni preghiamo gli onorevoli preopinanti a voler ritirare le loro proposte su questo articolo. Mi pare evidente che gravi inconvenienti non ne possano risultare. Aggiungo che l'esecuzione di questa legge dovrà determinarsi mediante regolamento approvato con decreto reale, e che naturalmente in questo regolamento saranno poi anche più particolarmente prescritte quelle cautele che siano necessarie affinché i cittadini non vengano inutilmente chiamati sotto le armi.

Aggiungo poi, in quanto alla limitazione del tempo, che quando questa fosse eccessiva, potrebbe riuscire a danno della pubblica sicurezza. Non bisogna dimenticare che oggi abbiamo facoltà di mobilitare la Guardia nazionale; oggi, in quelle località in cui l'autorità di pubblica sicurezza manchi di mezzi per reprimere reati, per fare operazioni importanti possiamo mobilitare la guardia nazionale, e questo si fa tuttora. Oggi pure abbiamo nel bilancio dell'Interno una somma apposita, e la si spende tutta per pagare la Guardia nazionale mobilitata in alcuni circondarii infestati dal brigantaggio o dal malandrino. Qualora fossero adottate le limitazioni che vorrebbero l'onorevole Gadda e l'onorevole Vitelleschi, non avremmo più la facoltà di mobilitare la Guardia nazionale, e la difficoltà di chiamare sotto le armi la milizia comunale sarebbe tale che farebbe mancare assolutamente un servizio che in alcune località è stato utilissimo, e che ha un'importanza evidente ad ognuno il quale conosca le condizioni della pubblica sicurezza in alcune provincie del Regno.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Veramente dopo quanto ha detto l'onorevole signor Ministro dell'Interno non avrei null'altro da aggiungere. Egli ha risposto a tutte le opposizioni state fatte. Soltanto ve ne ha una dell'onorevole

Vitelleschi che non è stata toccata. Egli disse: il Sindaco può abusare del suo potere e chiamare quei militi che vuole.

Mi pare di aver inteso questo, e molti nostri Colleghi hanno pure inteso la stessa cosa. Avranno forse, al par di me, capito male. In ogni modo faccio osservare che l'articolo 12 dice esplicitamente che: «Le chiamate di cui nell'articolo precedente, sono fatte dal Sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

» Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo. »

Per conseguenza il Sindaco non è libero di chiamar piuttosto un individuo che un altro.

In quanto poi all'aggravio che ne venga agli abitanti del Comune certo sarà sempre minore di quello che hanno avuto sino ad ora, colla Guardia nazionale, che il Sindaco specialmente in campagna è libero di chiamare per tutto ciò che gli fa comodo senza pagarla.

Tutte le volte che col nuovo sistema dovrà chiamar la milizia comunale, la dovrà pagare; e naturalmente troverà nel Consiglio comunale, se ne abusa, una remora perchè ognuno sa che sono i contribuenti che pagano tutte queste spese. Dunque il Consiglio comunale (quando anche non ci fossero le autorità superiori) lo richiamerebbe al suo dovere.

L'Ufficio Centrale quindi non potrebbe accettare nessuna modificazione all'articolo in questione.

PRESIDENTE. Metterò prima di tutto ai voti l'articolo 11 che rileggerò:

Art. 11.

Gli iscritti sul ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non sieno già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Art. 12.

Le chiamate di cui nell'articolo precedente, sono fatte dal Sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Le osservazioni soggiunte dall'onorevole signor Ministro dell'Interno mi persuadono viemaggiormente che le disposizioni dell'articolo che stiamo ora discutendo sono buone in teoria, ma che in pratica non corrisponderanno sempre.

Io so come sono spesse volte i sindaci di campagna. In questa provincia, e in non molto tempo ho avuto più di 20 domande dell'autorità giudiziaria, per procedere contro sindaci del circondario per abuso di potere.

Io credo quindi pericoloso abbandonare in alcuni casi interamente ai sindaci questa facoltà. Io non insisto per limitarla nella legge, perchè il Ministro dell'Interno mi ha fatto osservare che nel regolamento si potranno avere presenti questi pericoli per impedirli. Io quindi confido che il regolamento provvederà e non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Vitelleschi, fa nessuna proposta?

Senatore VITELLESCHI. Io mi sono riservato di fare una proposta all'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 12. di cui si è data lettura.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 13.

Gli iscritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi; eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe, nel qual caso sarà applicata quest'ultima pena.

Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CASATI, *Relatore*. A quest'articolo va fatta una modificazione di redazione, acciò diventi più chiaro. Dopo le parole « una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta ne risulterebbe » invece di dire « nel qual caso, ecc. » vi si deve porre un punto, e poi dire: « In tal caso verrà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune » e ciò perchè essendosi invertita la prima frase, l'ultima parte dell'articolo non correrebbe più così chiara.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte di questo articolo con la proposta modificazione:

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 13 così modificato:

Art. 13.

Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi, eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso verrà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

La seconda parte è così concepita:

« Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari. »

Chi approva questa seconda parte dell'art. 13, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 14.

Il milite che essendo chiamato in servizio a senso degli articoli 11 e 12 non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'articolo 305 del Codice penale comune per rifiuto di servizio legalmente dovuto.

Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al Sindaco ed in via gerarchica fino al Ministro dell'Interno.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ferraris.

Senatore FERRARIS. Nel caso pratico proposto dall'onorevole Ministro della Guerra, cioè di uno il quale abbia *domicilio civile* in un dato luogo, e che non vi abbia la sua *residenza*, se il sindaco lo chiama, in qual modo si giustificcherà la sua renitenza, soprattutto se è minacciato dalle pene portate dall'art. 305 del Codice penale?

Questo è molto grave a mio avviso.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Governo ha sempre inteso che l'assenza è un impedimento legale, partendo dal concetto che la chiamata di questi militi deve essere fatta due o tre ore prima, e per servizi eventuali. Ora, ciò costituisce un ordine d'idee tutto diverso da quello che informava il servizio della Guardia nazionale. Nella Guardia nazionale si sapeva anche otto giorni prima quando un milite doveva prestare servizio, perchè allora si trattava di un servizio regolare; ora invece nella milizia comunale sarà del tutto eventuale e limitato a casi e bisogni straordinari e fortuiti. In questi casi se uno, il quale sia chiamato, è assente dal comune, s'intende legalmente impedito.

Del resto, questo succedeva anche prima, e nulla toglieva che uno il quale avendo per es. non il domicilio, ma la residenza ordinaria a Roma, e che era qui tenuto a prestare servizio, se si allontanava per varii giorni od anche per più mesi, giustificando la sua assenza, era in piena regola, benchè in quei giorni fosse stato chiamato a prestar servizio. Sia che si trattasse adunque di domicilio o di residenza, anche quando esisteva la Guardia nazionale, uno era esente dal servizio quando si trovava momentaneamente lontano, e così si farà d'ora innanzi per la milizia comunale; ed in tali casi un individuo non sarà certamente sottoposto a pena. Onde però ogni dubbio sia tolto al riguardo nel regolamento, per l'applicazione di questa legge sarà chiaramente indicato che quando uno non è presente nel comune è considerato come legittimamente assente.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Non intendo far perdere

al Senato un tempo prezioso. Raccomando solo al Governo, che nel redigere il Regolamento, si usi la formula: « Se il chiamato è trovato personalmente. » Allora tutto scompare.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 14 che rileggo.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 15.

(*Vedi infra.*)

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darei la parola, prima al Senatore Vitelleschi, che l'ha già chiesta, poi al Relatore, il quale potrebbe servirsene per rispondere anche al medesimo.

Senatore CASATI, *Relatore*. Perdoni; io intenderei di proporre una semplice modificazione di forma.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Fu fatto osservare che la redazione di questo articolo lasciava supporre, che l'ascritto alla milizia comunale non potesse essere mandato in servizio fuori del territorio del suo comune, così suonando per taluni le parole: « non può essere chiamato in servizio che nel comune, in cui ha il suo domicilio civile. »

Questa non è l'intenzione dell'Ufficio Centrale; e quindi, per chiarire meglio la cosa, si proporrebbe di dire: « l'ascritto alla milizia comunale, non può essere chiamato in servizio che dal Sindaco del comune, in cui ha il suo domicilio. »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Malgrado le spiegazioni date dall'onorevole Ministro, per difetto evidentemente della mia intelligenza, io non posso persuadermi che ogni individuo in un comune di campagna possa esser soggetto ad essere chiamato a piacimento, sia dall'autorità di Pubblica Sicurezza, sia dal Sindaco, per prestare un servizio faticoso, talvolta pericoloso, senza che nulla lo garantisca contro l'abuso di questa facoltà. Ammetto che per i grandi centri le circostanze esteriori sieno sufficienti garanzie. Ma ritorniamo al comune di campagna, donde il centro d'autorità è così lontano, che se ne accresce quella dei rappresentanti locali. In questo caso chi garantisce gli interessi degli abitanti

contro una legge illimitata? Quantunque riconosca che l'insieme di questa legge contiene una disposizione assai grave, per la mia profonda convinzione dell'utilità del discentramento, accetto volentieri quel che disse l'onorevole Ministro sulla responsabilità da doversi lasciare intera ai Sindaci; e perciò io non propongo limitazione d'autorità, ma solamente limitazione di tempo. L'onorevole Ministro dell'Interno diceva che questa facoltà illimitata già esiste per i Sindaci sopra le Guardie nazionali; ma ognuno sa a che stimare il valore reale delle obbligazioni di una Guardia nazionale. Su questa nuova forma invece io richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro sopra l'articolo 13 per il quale i militi comunali in servizio sono sottoposti alla vera disciplina militare. Questi cittadini quindi veramente, durante il periodo di servizio, sono sottratti alla legge comune.

Come si può dunque sottrarre un individuo alla legge comune, sottoporlo ad un carico gravoso, senza limite di sorta, nè di autorità, nè di tempo per sola volontà ed arbitrio di un Sindaco o di una autorità qualunque di pubblica sicurezza confinata ad una grande distanza dal centro del Governo, e quel che è più dal centro della pubblica opinione?

Io non posso persuadermi che questo sia utile e pratico particolarmente per certe categorie di comuni poste in condizioni di coltura o d'isolamento meno propizie.

Io quindi espressi il desiderio che l'Ufficio Centrale, composto di persone molto più competenti di me, desse forma a questo mio concetto. Questa mia prima dimanda essendo stata respinta tanto dall'Ufficio Centrale quanto dal Ministero, mi trovo costretto a formularne una seconda, che per quanto sia lungi dal rispondere al mio desiderato, è pur tuttavia un limite benchè latissimo a quest'armamento arbitrario. Avendola formulata così in *procinctu*, non sarà mia colpa, se non è migliore, ma sarà pur qualche cosa. Io propongo di aggiungere dopo gli otto giorni consecutivi, che ogni cittadino non sia obbligato a prestar servizio nel corso di un anno per un tempo più lungo di un mese. Questo è un limite larghissimo, quasi assurdo per una disposizione di natura eccezionale; ma mentre evita i casi di abusi straordinari particolarmente in comuni di poca popolazione, mantiene fermo il principio che ogni dovere

di un cittadino deve essere preciso per quanto è possibile, e il meno possibile sottoposto all'arbitrio.

Faccio, ripeto, questa proposta, perchè non saprei farne altra migliore qui all'istante, ma in mancanza di meglio sarà, non fosse altro, un riconoscimento di principio.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ho che due sole osservazioni da fare a quello che ha detto l'onorevole Senatore Vitelleschi, perchè dovrei altrimenti ripetere quello che ho già detto.

A me sembra che l'onorevole Senatore Vitelleschi supponga che questo servizio, quest'obbligo, sia imposto a tutti i cittadini, mentre è soltanto obbligatorio per quelli che non hanno soddisfatto al debito della leva; non tutti i cittadini sono chiamati a far parte della milizia comunale, ma soltanto quelli che si trovano iscritti nei ruoli dell'esercito, sia che appartengano alla 2 ed alla 3 Categoria, o si trovino in congedo illimitato appartenendo alla 1; sono tutti coloro i quali non hanno saldato il loro obbligo di leva, e il giorno in cui lo saldano, non possono più essere chiamati a far parte della milizia comunale. Quindi sono sempre soldati iscritti nei ruoli dell'esercito e perciò nessuna meraviglia che quando sono chiamati sotto le armi debbano sottostare alle discipline militari.

L'altra osservazione è quella che ho già esposta nel rispondere all'onorevole Senatore Gadda. Gli argomenti posti innanzi, tanto dall'onorevole Gadda come dall'onorevole Vitelleschi, proverebbero una cosa sola: che la legge sia improvvida nell'affidare ai sindaci l'ufficio di sicurezza pubblica.

Il sindaco ha la facoltà di fare arrestare un cittadino che sia colto in flagrante delitto contro la proprietà o contro l'ordine pubblico, e non mi pare cosa enorme che gli si conceda anche la facoltà di chiamare sotto le armi i cittadini appartenenti alla milizia comunale per eseguire i propri ordini; e se di tale facoltà egli facesse uso eccessivo, sarebbe richiamato al suo dovere dall'autorità superiore o dal Consiglio stesso, il quale difficilmente si rassegnerebbe a pagare dei servizi che non fossero strettamente necessari.

Io, ripeto, dopo queste ragioni non posso

accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Vitelleschi.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. L'onorevole Ministro dell'Interno per rispondere all'onorevole Senatore Vitelleschi avrebbe, secondo il mio avviso, sforzato l'argomento oltre i suoi limiti naturali.

L'onorevole Ministro dice che il Sindaco come ufficiale di pubblica sicurezza può far arrestare un cittadino colto in flagrante reato. Ma in tali casi il Sindaco impegna la sua responsabilità personale; mentre invece quando un Sindaco creda chiamare sotto le armi la milizia comunale, chi potrà misurare con quella severa stregua, che si userebbe nel caso di arresto personale, le ragioni di necessità o di convenienza per ricorrere a quella misura, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica?

Avvertasi la votazione già seguita dell'articolo 14, il quale porta che il milite chiamato deve fare intanto il servizio, salvo il reclamo al Sindaco, ed in via gerarchica, al Ministro dell'Interno.

Si tratta di servizio che si deve prestare d'ora in ora, e per cui quegli che si pretendesse gravato dal Sindaco può richiamarsene al Ministro! Ma se un Sindaco chiamasse senza necessità la milizia comunale sotto le armi, forse per prendere qualcheduno in fallo; e già fesso non ammettere una giusta ragione di dispensa, in ogni modo neghi di ammettere una giusta dispensa, il cittadino si può trovare nella dura necessità di prestare il servizio col solo compenso di vedere, poi, le sue scuse accolte dal Ministro dell'Interno.

Pertanto, se il temperamento proposto dall'onorevole Senatore Vitelleschi non viene a soddisfare compiutamente nè le sue vedute, come egli stesso dichiarava, nè quelle dell'Ufficio Centrale, si potrebbe trovare una locuzione con cui si stabilisse la responsabilità del Sindaco nel caso di abusi di autorità.

La formola non sarà difficile a trovarsi, ma è necessaria tutela che si deve assicurare in simili contingenze. La responsabilità personale del pubblico ufficiale è nello stesso tempo garanzia della libertà individuale, come del regolare esercizio dei pubblici poteri.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Vitelleschi nella sua proposta?

Senatore VITELLESCHI. Non essendo stata accettata la mia proposta, nè dal Ministero nè dall'Ufficio Centrale, preferisco di ritirarla.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 15 con le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Art. 15.

L'ascritto alla milizia comunale non può essere chiamato in servizio che dal Sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

In caso di chiamata gli verrà corrisposta l'indennità giornaliera di:

Lire otto, se ufficiale superiore

» sei, se capitano

» cinque, se tenente o sottotenente

» due e cent. 50 se sottuffiziale

» una e cent. 50, se caporale o milite.

La indennità suddetta starà a carico del Comune, o del Ministero dell'Interno, o di quello della Guerra, secondochè la milizia comunale sarà chiamata per iniziativa del Sindaco, o dell'autorità politica, o dell'autorità militare.

Chi approva l'articolo così modificato, sorga.
(Approvato.)

Art. 16.

Gli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda a militari di pari grado nell'esercito permanente.

(Approvato.)

Art. 17.

Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti inabili al servizio, potranno far domanda in qualsiasi epoca dell'anno di esser sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma.

Queste rassegne saranno passate nelle epoche e nei luoghi fissati dal Ministro della Guerra e colle stesse norme stabilite per i militari dell'esercito permanente.

(Approvato.)

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Proporrei che sia rimesso a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo progetto di legge sarà rimandato a domani.

Avverto quegli onorevoli Senatori i quali ancora non avessero depresso nell'urna le loro schede a volerle depositare.

Si procederà ora all'estrazione a sorte degli scrutatori delle schede stesse.

Sono nominati scrutatori i signori Senatori Lampertico, Carradori e Scialoja.

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876;
Idem del Ministero degli Affari Esteri;
Idem del Ministero dell'Istruzione Pubblica;
Idem del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale (*Seguito*);

Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, Piazza Colonna, e in Torino, Piazza Carlo Emanuele II;

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876;

Leva marittima dell'anno 1876, sulla classe del 1855;

Disposizioni intorno all'iscrizione della rendita 5 per cento in esecuzione all'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, e all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867;

Approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze;

Modificazioni all'ordinamento giudiziario;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato dell'anno 1872.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).